GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 15 — 19 gennaio 1882

PARTE UFFICIALE

Il Numero **566** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,

Vista la tabella dei beni non destinati per la loro natura e provenienza a far parte del Demanio pubblico, composta di 153 articoli, per il complessivo valore di lire 39,887 42 (lire trentanovemila ottocentottantasette e centesimi quarantadue);

Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'art. 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze del complessivo valore di lire 39,887 42 (lire trentanovemila ottocentottantasette e centesimi quarantadue).

Art. 2. L'alienazione si farà con le norme stabilite col Regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Art. 3. È approvato il contratto 20 marzo 1869, stipulato in forma privata in Pinzano del Tagliamento (Udine), contenente vendita al signor Gio. Battista Tonrat fu Domenico di sette piccoli appezzamenti di terreno espropriati per debiti verso lo Stato, riportati in catasto ai numeri di mappa 76, 405, 524, 530, 554, 555, 364, per il prezzo di lire 493 82 (lire quattrocentonovantatre e centesimi ottantadue).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dell'articolo* 13 *della legge* 22 *aprile* 1869, *numero* 5026.

(Articoli n. 153, pel prezzo d'estimo di lire 39,887 42).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
	Provincia	Comune		*Ettari*	*Are*	*Cent.*	*Mill.*	
1	Alessandria	Asti (fini)	Fondo rustico in regione Riatta, descritto in catasto al numero di mappa 1037, sez. E, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bottero Marianna . . (Da vendersi a Carlo Boero).	»	55	»	»	11 29
2	Cagliari	Tertenia	Fondo rustico in contrada Calavrigus, riportato in catasto al numero 1296 di mappa, frazione Z, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fois Rosa . . (Da vendersi a Ghiani Domenico).	02	80	»	»	53 76
3	Id.	Selargius	Fondo urbano in contrada Grande, numero civico 32, descritto in catasto ai numeri di mappa 10321 e 10322, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Perra Siddi Raimondo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	20 60
4	Id.	San Vero Milis	Fondi rustici in regioni Su Prann, Ban Argiolas e Pardu, descritti in catasto ai numeri di mappa 5773, 5735, 5918 e 6002, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Diana Rosa . . . . (Da retrocedersi a Diana Leppori Rosa Maria).	»	85	08	»	62 44
5	Id.	Selargius	Fondo rustico in regione La Sitzia, descritto in catasto al numero 6487 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Picciau Antonio . . (Da vendersi a Spiga Antonio, avente causa collo espropriato).	»	23	»	»	88 26
6	Id.	Pirri	Fondi urbani in via delle Palme e via Chiesa, al civico num. 97, descritti in catasto ai numeri di mappa 1041 e 922, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Spada Salvatore . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	15 40
7	Id.	Santa Giusta	Fondi rustici in regione Viottolo Tobentis, ai numeri di mappa 2520 e 2521, frazione V, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pani Maddalena . (Da vendersi a Pani Anna Marina, Maddalena e Giuseppa).	»	47	»	»	7 31
8	Id.	Decimoputzu	Fondi rustici in regioni Muscuiriglia e Genna Perdosa, descritti in catasto ai numeri di mappa 435, frazione B, e 2904, frazione I, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisano Basilio . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	70	»	»	64 02
9	Id.	Pirri	Fondo urbano in vicolo L'Acqua Buona, al civico numero 107, descritto in catasto al numero 776 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Perra Raimondo . . . . (Da vendersi a Perra Pasquale).	»	»	»	»	10 46
10	Id.	Id.	Fondo urbano in via Parti Olla, al civico numero 45, descritto in catasto al num. 1128 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Arrù Anna Maria . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	3 94
11	Id.	Quartuccio	Fondo urbano in contrada Beccheria, descritto in catasto al numero di mappa 2066, frazione L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 dalla Congregazione di Itria in Cagliari . . . . (Da retrocedersi all'Ente espropriato).	»	03	»	»	11 30

Nº d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
12	Cagliari	San Vero Milis	Fondo rustico in regione Sa Montargia, descritto in catasto al n. 6836 di mappa, fraz. U, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mura Salvatore . . (Da vendersi a Diana Michele, avente causa collo espropriato).	»	20	»	»	43 46
13	Id.	Santa Giusta	Fondi rustico ed urbano in regione Prazionale e via Mesu Ridda, descritti in catasto ai numeri di mappa 564, fraz. D, e 3016 1|2, fraz. U, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sanna Domenico . . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	35 74
14	Caltanissetta	Barrafranca	Fondo rustico in contrada Zotta, descritto in catasto all'articolo 496, sez. A, n. 242, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bonaffini Pietro. . . (Da vendersi a Bonfieraro Pasquale).	»	1	34	»	13 80
15	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Grazia, descritto in catasto all'articolo 165, sez. E, n. 1095, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Amico eredi . . (Da vendersi ad Astuto Filippo).	»	13	80	»	39 »
16	Id.	Id.	Fondi rustici in contrada Caldarella, descritti in catasto ai numeri 301, sez. E, 2787, 2788, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Balsano Ignazio. . (Da vendersi a Cinola Gaetano).	»	5	56	»	14 »
17	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Casa Gregoli, descritto in catasto al n. 1002, sez. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bonfirrano Liborio . . . . (Da vendersi a Teresa Mattina).	»	22	04	»	28 51
18	Caserta	San Prisco	Fondo urbano in via Massari, al civ. n. 21, descritto in catasto al n. 63 del reg. Partite, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da La Cioppa Angelo . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	124 65
19	Catania	Troina	Fondo rustico in contrada Beveratojo, descritto in catasto all'articolo 1218, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Felice Silvestro.	»	»	70	»	10 »
20	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Mogana, descritto in catasto all'articolo 1531, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Giunta Natale	2	84	3	75	360 »
21	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Portaro, descritto in catasto all'articolo 972, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Conticello Rosaria	1	09	51	»	400 »
22	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada San Rocco, descritto in catasto all'art. 2271, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pacino Carmelo	»	16	45	»	80 »
23	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Sant'Agostino, descritto in catasto all'art. 4573, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Carmeci Angela	»	21	05	»	100 »
24	Id.	Id.	Fondi rustici in contrade Celso ed Arcipretato, descritti in catasto all'art. 2315, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pagano Giuseppe	»	24	85	»	120 »
25	Id.	Id.	Fondi rustici in contrada Arcipretato, riportati in catasto all'articolo 1368, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Furia Salvatore	»	65	60	»	120 »
26	Id.	Regalbuto	Fondo rustico in contrada Tilio, descritto in catasto all'art. 76, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Giuseppe Azzaro	»	92	77	30	500 »
27	Id.	Id.	Fondo rustico, detto Riggilotta, in contrada Ramarino, descritto in catasto all'art. 6032, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giuseppe Azzaro .	»	21	43	»	130 »

Nº d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
28	Catania	Troina	Fondi rustici in contrada Portaro, descritti in catasto all'articolo 2189, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Monastra Silvestro	»	43	75	»	180 »
29	Id.	Id.	Fondi rustici in contrada Portaro, descritti in catasto all'articolo 937, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Coniglio Silvestro.	»	43	75	»	180 »
30	Id.	Id.	Fondi rustici in contrada Portaro, descritti in catasto all'articolo 796, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Chiavetta Silvestro	»	43	75	»	180 »
31	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Muganà, descritto in catasto all'articolo 1942, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Marino Ferdinando	»	54	77	»	100 »
32	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Mannia, descritto in catasto all'articolo 1101, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Costa Silvestro.	»	11	02	»	25 »
33	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Portaro, descritto in catasto all'articolo 337, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Bonanno Antonino	»	43	75	»	100 »
34	Cosenza	Lattarico	Fondo urbano in contrada Vico delle Belle, descritto in catasto al n. 133, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pauro Carolina	»	»	»	»	28 20
35	Cuneo	Racconigi	Fondo urbano e fondo rustico, descritti in catasto ai numeri 472, 473 e 474, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 758 del Codice civile dalla successione di Beroldo Ottavio, detto Giangregorio	»	33	30	»	1400 »
36	Grosseto	Isola del Giglio	Fondo rustico in contrada Pentovaldo, descritto in catasto al n. 1521, sez. A, e n. 143, sez. B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Biondi Mamiliano . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	37	01	»	46 97
37	Id.	Id.	Fondo urbano in via della Regina e Garibaldi, al civico n. 24, descritto in catasto al n. 234, sez. L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 dal Beneficio di San Carlo Borromeo . . . . (Da retrocedersi al Beneficio suindicato, e per esso al signor D. Giacomo Rosa amministratore del Beneficio stesso).	»	»	»	»	229 83
38	Id.	Id.	Fondi rustico ed urbano in via Principe Umberto, n. 15, e al Porto, descritti in catasto al n. 741 in parte, sez. C, e n. 1167, sez. C, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pini Pietro . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	5	72	»	38 28
39	Id.	Id.	Fondi rustici in contrada Fontuccia e gli Strulli, descritti in catasto ai nn. 385 e 734, sez. K, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Maria Milianelli . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	10 65
40	Id.	Id.	Fondo urbano in via Dante n. 35, descritto in catasto al n. 96, sez. L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Margherita . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	64 33
41	Id.	Id.	Fondo urbano in via Vittorio Emanuele, al civico n. 12, descritto in catasto ai nn. 360 e 362, sez. L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bancala Annunziata oggi Maddalena negli Scotto . . . . . (Da retrocedersi a Maddalena Scotto).	»	»	»	»	104 84

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
42	Grosseto	Isola del Giglio	Fondo urbano in via Vittorio Emanuele, al civico numero 8, descritto in catasto al n. 344, sez. L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Andreini Pompeo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	39 97
43	Id.	Id.	Fondo urbano in via Garibaldi, al civico n. 8, descritto in catasto al num. 252 in parte, sez. L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Arienti Antonio . . . . (Da retrocedersi ad Arienti Antonio).	»	»	»	»	52 37
44	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Dobbiacella, descritto in catasto ai numeri 2034 e 2035, sez. C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Maria Aldi . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	2	2	71	»	11 15
45	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Colletta, descritto in catasto ai numeri 222, 223 e 226, sez. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Arienti Guglielmo . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	38	07	»	26 26
46	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Capo Marino, descritto in catasto ai numeri 103 e 117, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cavero Annunziata . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	17	11	»	23 68
47	Lecce	Massafra	Fondo urbano in contrada San Felice, num. 82, descritto in catasto all'articolo 1623, pervenuto al Demanio in forza dello articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Schiavone e Caputo. (Da retrocedersi a Maria Scala, Maria Addolorata e Luigi Caputo).	»	»	»	»	67 33
48	Id.	Taranto	Tratto di suolo arenile, posto sulla spiaggia di Taranto, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi ad Albano Nicola).	»	1	35	»	405 »
49	Lucca	Camajore	Fondo urbano in via della Maretta, luogo detto Sesto San Vincenzo, descritto in catasto alle particelle 780 e 781, sez. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bianchini Enrico e fratelli . . . . (Da retrocedersi agli espropriati).	»	»	»	»	39 30
50	Id.	Pescia	Fondo urbano in contrada Villaggio della Chiesina Uzzanese, descritto in catasto alle particelle 1698 parte, 1692 e 1699, sez. 1ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Arrigoni Adamo e Matilde . . . . . . (Da retrocedersi ai figli minori dell'espropriato Adamo Arrigoni, rappresentati dal curatore Domenico Biagini).	»	»	»	»	227 29
51	Id.	Capannori	Fondo rustico in contrada Popolo di Ruota, descritto in catasto alla particella 426, sezione S, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Priami Giovanna e Margherita . . . . (Da vendersi a Mariotti Giuseppe).	»	»	»	»	45 »
52	Id.	Lucca	Fondo urbano in parte, in via San Leonardo, descritto in catasto alla particella 214, sezione A, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cristofani Eufrosina . . . . (Da vendersi a Ceccherini Nicola vedova Pacini).	»	»	»	»	121 87
53	Messina	Messina	Fondo urbano in Giampilieri, contrada Petrazzo, descritto in catasto all'art. 151, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da D'Angelo Antonio . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	35 54
54	Id.	Id.	Fondo urbano in Giampilieri, contrada Vallone, descritto in catasto all'art. 17, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bagnato Letterio . . . . . (Da vendersi a Francesco Bagnato).	»	»	»	»	29 64

Nº d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
55	Messina	Messina	Fondo urbano in Giampilieri, contrada Petrazzo, descritto in catasto all'art. 304, pervenuto al Demanio in forza della legge 20 aprile 1871 da Panarello Santi . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	26 02
56	Id.	Id.	Fondo urbano in Giampilieri, in contrada Petrazzo, descritto in catasto all'art. 285, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Panarello Filippo . . . . . (Da vendersi a Panarello Salvatore, avente causa coll'espropriato).	»	»	»	»	39 10
57	Id.	Id.	Fondo urbano in Giampilieri, contrada Piano, descritto in catasto all'art. 407, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sorrenti Restuccia ed altri . . (Da retrocedersi a Giuseppe Sorrenti fu Sante, Giuseppe Sovante fu Francesco e Barbera Soernulo fu Francesco).	»	»	»	»	28 43
58	Id.	Id.	Fondi urbani in contrada Piazza, descritti in catasto all'articolo 181, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Micalizzi Francesco, ora Concetta fu Francesco . . . . (Da vendersi a Lafanci Benedetto, avente causa coll'espropriato).	»	»	»	»	51 48
59	Id.	Barcellona	Zona di terreno sopravanzata alla costruzione della strada nazionale Salica S. Antonino, proveniente dal Demanio pubblico (Da cedersi al signor cav. Andrea Fazio Sottile in linea di transazione per dirimere una questione insorta col Ministero dei Lavori Pubblici).	»	11	73	»	128 97
60	Milano	Rho	Tratto di terreno adiacente al piazzale esterno della stazione di Rho (linea Milano-Torino), descritto in mappa al n. 961, non occorrente ai bisogni delle Ferrovie dell'Alta Italia . . . (Da vendersi a Villa Luigi).	»	6	14	»	700 »
61	Id.	Melzo	Tratto di terreno in comune di Melzo, appartenente alla Società delle Ferrovie Alta Italia (linea Milano-Verona), descritto in catasto al n. 316 in parte, non occorrente ai bisogni della ferrovia stessa . . . . (Da vendersi alla ditta Eredi Piacenza).	»	34	63	»	741 08
62	Palermo	Torretta	Fondo rustico in contrada S. Nicolò, descritto in catasto all'articolo 822/1686, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Piccolo Antonino	»	24	83	»	15 »
63	Id.	Id.	Fondo urbano in contrada Checco, descritto in catasto all'articolo 553 del registro generale, Mod. *B*, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Gambino Giuseppe	»	»	»	»	150 »
64	Id.	Sòlanto	Fondo urbano in contrada Tumminello, al civico n. 16, descritto in catasto all'articolo 175 del prospetto generale, Mod. *B*, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cefala Mario	»	»	»	»	120 »
65	Id.	Torretta	Fondo urbano in contrada Sferracavallo, descritto in catasto all'articolo 792, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Scalici Matteo	»	»	»	»	80 »
66	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Suscima, descritto in catasto all'articolo 1383, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mazzata Vincenzo	»	58	88	»	500 »
67	Id.	Sòlanto	Fondo rustico in contrada Grotte, descritto in catasto all'articolo 1120, sez. D, nn. 1357 e 1358, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Todaro Rosa	»	14	»	»	80 »
68	Id.	Id.	Fondo urbano in via della Chiesa, descritto in catasto all'articolo 317 del prospetto generale, mod. B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pizzo Giacomo	»	»	»	»	100 »

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
69	Palermo	Torretta	Fondo urbano in via Sotto La Fontana, descritto in catasto all'art. 783 ed all'art. 790 del prospetto mod. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Raccuglia Carlo	»	»	»	»	100 »
70	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Rosa, descritto in catasto all'articolo 1221, sez. C, nn. 1116 e 1117, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Caruso Stefano . .	»	13	97	»	60 »
71	Id.	Id.	Fondo urbano in via Guarnaccia, riportato in catasto all'articolo 553, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gambino Santo	»	»	»	»	100 »
72	Id.	Sòlanto	Fondi rustici in contrada Cefalà, descritti all'art. 484 del catasto, sez. F, nn. 327, 328, 303 a 306, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Galioto Giovanni Battista	»	58	80	»	100 »
73	Id.	Capaci	Fondo rustico in contrada Drago, descritto in catasto all'articolo 694, sez. C, nn. 534, 535 e 536, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Siino Maniceddo Antonino	»	03	49	»	20 20
74	Id.	Torretta	Fondo rustico in contrada San Nicolò, riportato in catasto all'articolo 995, sezione B, numeri 901, 902, 1127 e 1128, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Troja Francesco	»	113	86	»	50 »
75	Id.	Cefalù	Fondo rustico in contrada Monte, descritto in catasto all'articolo 1261, sezione H, numeri 3014 a 3020, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Drago Salvatore	1	30	09	»	103 40
76	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Retromarina, descritto in catasto all'art. 1393, sezione F, numeri 1626, 1627, 1628 e 1629, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fia Angelo	»	41	26	»	39 20
77	Id.	Parco	Fondo urbano in via di Carlo, descritto all'art. 194 del prospetto mod. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Noto Bernardo.	»	»	»	»	162 65
78	Id.	Id.	Fondo urbano in contrada Cappellini, descritto all'art. 183 del prospetto mod. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Matteo Gioacchino. . . .	»	»	»	»	165 65
79	Id.	Cefalù	Fondo rustico in contrada Ristaneo, descritto in catasto all'articolo 3337, frazione C, numeri 3267, 3268 e 3269, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tuminello Baisi Carmelo	»	31	78	»	20 »
80	Id.	Palermo	Fondo urbano in vicolo Spagna, ai civici numeri 19 e 21, descritto in catasto all'art. 2885, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sirna Gaetano . .	»	»	»	»	200 »
81	Perugia	Norcia	Fondo rustico in vocabolo Tranoletto, descritto in mappa coi nomi Savelli e Paganelli ai numeri 727 e 728, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Petruccioli Gio. Antonio e Michele . . . . (Da vendersi ad Antonio Petruccioli).	»	14	60	»	9 50
82	Pisa	Bagni San Giuliano	Fondi urbano e rustico, in luogo detto Molina di Quosa o l'Ajetta, descritti in catasto alle particelle 148, 1131 e 1133, sez. H, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Della Croce Agostino e Costantino . . . . (Tali immobili sono livellari del sig. Raffaello D. Giusti, succeduto alla sig.a Laura Vaccà Berlinghieri, come da atto 19 ottobre 1867, rog. Ciapperi). (Da vendersi a Della Croce Teodoro).	»	1	10	»	4 02

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
83	Pisa	Pisa	Fondi urbani in porta a Mare, lungo il fosso dei Navicelli, in luogo detto Ponte a Piglieri, descritti in catasto in sez. L, alle particelle 915 e 919, articoli di stima 1117 e 592, e particelle 914, 917 e 1856, articolo di stima 1116, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Benedetti Domenico e Benedetti Benedetto e Gaetano . . . (Da vendersi a trattativa privata a Garzella Graziano).	»	»	»	»	52 50
84	Id.	Calci	Fondo urbano in contrada San Donato, descritto in catasto sez. O, alle particelle 165, 166 e 167, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vanni Michele . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	188 76
85	Id.	Pisa	Fondo urbano in contrada San Giovanni al Gatano, via di Quarantola, descritto in catasto alla sez. L, particella n. 1037, art. 1314, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Gaddo Egisto Antonio e Francesco (Da retrocedersi alla signora Giannessi Emilia, vedova dello espropriato).	»	»	»	»	125 44
86	Porto Maurizio	Borgo Sant'Agata	Fondo rustico, in contrada Orti, contenente otto alberi d'olivo, sei grandi, cioè, e due piccoli, confinante con Giovanni Battista Moraglia, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cotta Giov. Agostino . . .	»	»	»	»	110 »
87	Id.	Aicardo	Greto nel torrente Prino, confinante a mezzogiorno con residui greti del torrente Prino, come pure a levante; a tramontana, strada, ed a ponente col cav. Eugenio Rambaldi, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi a Rambaldi cav. Eugenio dietro parere del Genio civile a seguito di occupazione in buona fede).	1	7	97	40	143 79
88	Potenza	Melfi	Fondo urbano in contrada Vescovado, descritto in catasto al n. 75 della tabella B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Brescia Francesco . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	40 82
89	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Fondo urbano in via Pantano, descritto in catasto al n. 1109 del registro fabbricati, pervenuto al Demanio dall'espropriazione per debito di tassa di successione in odio a Michelizzi Giuseppe	»	»	»	»	1220 »
90	Roma	San Vito Romano	Fondo urbano in via Cimitero, col civico n. 9, descritto in mappa coi nn. 211 sub. 2 e 213 sub. 1, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cinti Giuseppe . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	91 43
91	Id.	Genazzano	Fondi urbani in via Valle Buona, descritti in mappa al n. 323 sub. 2, sez. unica, e n. 413 sub. 2, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Francesco Ascenzi . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	31 57
92	Id.	Roiate	Fondi rustici in contrada Cerri e Casali, descritti in mappa ai nn. 937 e 1468, sezione unica, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Camilli Luigi . . (Da retrocedersi all'espropriato).	1	05	60	»	28 81
93	Id.	Sgurgola	Fondo urbano in via S. Leonardo Vecchio, al civico num. 2, descritto in mappa sez. I, ai nn. 798[2, 801[4, 802[4, 1733[1 e 1746[1, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ferdinando e Pasquale Pace . . .	»	»	»	»	10243 90
94	Id.	Id.	Fondo urbano in via Santa Maria Cannucci, descritto in mappa sez. 1ª, nn. 703[1, 704[1, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Morgia Angelo . .	»	»	»	»	3421 90

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
95	Roma	Palestrina	Fondo urbano, in via del Trivio, al civico n. 19, descritto in mappa al n. 534 sub. 2, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pinci Giuseppe già Di Amati Marianna . . . . (Da vendersi a Pinci Giuseppe).	»	»	»	»	35 64
96	Id.	Paliano	Fondo rustico, in vocabolo Abaissi, descritto in mappa al n. 1612, sez. 3ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Trinca Don Luigi ed Eugenio	»	1	40	»	86 »
97	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Stradella, descritto in catasto al n. 1589 di mappa, sez. 3ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Ficaroni Giuseppe	»	24	50	»	46 »
98	Id.	Id.	Fondo urbano in via Portella, descritto in mappa al n. 2561[1, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Projetti Salvatore . . . . (Da retrocedersi alla vedova dell'espropriato).	»	»	»	»	86 94
99	Id.	Id.	Fondo urbano, in via del Forte, descritto in mappa al n. 668 1[4, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tolomei Clementina e fratelli	»	»	»	»	70 »
100	Id.	Castel San Pietro Romano	Fondo rustico in contrada Catanasso, descritto in catasto al n. 2228 di mappa, sez. 2ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 dall'espropriazione in danno della Cappella della Beata Vergine del Carmine, rappresentata da D. Giuseppe Cialdea . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	12	50	»	21 74
101	Id.	Velletri	Fondo urbano, in strada del Serpe, descritto in mappa al n. 1493[2, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tartaglia Annunziata . . . . . (Da retrocedersi a Prova Ginevra figlia dell'espropriata).	»	»	»	»	63 25
102	Id.	Viterbo	Fondo urbano, in vicolo delle Piaggiarelle, in San Faustino, ai civici numeri 3 e 13 e numeri di mappa 74[3 e 73, sez. 32ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Grazini Innocenzo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	129 12
103	Id.	Ceccano	Fondo urbano in via San Quinziano, descritto in catasto al numero 345 sub. 2 di mappa, sezione Paese, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cicciarelli Gio. Battista e Nicola.	»	»	»	»	40 »
104	Id.	Paliano	Fondo urbano in via Margherita, segnato in mappa ai numeri 812[2, 2578, sez. 1ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pacitti Antonio e Giuseppe.	»	»	»	»	300 »
105	Id.	Id.	Fondo rustico in Valle Faiano, descritto in catasto ai numeri 1745 e 1746 di mappa, sez. 2ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Projetti Francesco .	»	35	40	»	160 »
106	Id.	Id.	Fondi rustici in contrada Ricci, descritti in catasto ai numeri 1315, 1316 e 2697 di mappa, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Morosini Bruno ed eredi	»	28	90	»	150 »
107	Id.	Castel San Pietro Romano	Fondo urbano in contrada Piazza della Loggia, al civico n. 13, scritto in catasto al n. 1542 di mappa, sezione unica, e stalla al numero di mappa 189[1, in via della Fortezza, n. 42, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Projetti Marta Maria nei Jannozzi . . . . (Da vendersi all'espropriata).	»	»	»	»	34 79
108	Id.	Paliano	Fondo rustico, riportato in catasto, in sez. 2ª, n. 2211, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Paciani Luigi	»	43	»	»	150 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
109	Roma	Paliano	Fondo rustico, in catasto in sez. 2ª, al numero di mappa 1366, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Nicola Morosini	»	33	20	»	60 »
110	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto, in sezione 2ª, ai numeri di mappa 1898 a 1901, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pacetti Vincenzo. . . (Da vendersi all'espropriato).	»	86	30	»	54 30
111	Id.	Roma	Relitto stradale in prossimità della via nazionale Cassia, presso il ponte Milvio, al miglio 3°, pervenuto dal Demanio pubblico in seguito a deviazione della strada suddetta . . . . . . (Da vendersi ai fratelli Lenti).	»	»	»	72	146 »
112	Id.	Paliano	Casa in via del Carmine, riportata in catasto alla sezione 1ª, n. 508/3 e 509, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tosi Teresa	»	»	»	»	200 »
113	Id.	Id.	Casa in borgo Cavour, in catasto al numero di mappa 421/2, sezione 1ª, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pacitti Angela. . . . . (Da vendersi a Sante Cecconi).	»	»	»	»	88 66
114	Id.	Id.	Casa in via del Forte, riportata in catasto in sezione 1ª, al numero 715/3 e 2564, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Fratocchi Carlo ed altri	»	»	»	»	300 »
115	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto in sezione 2ª, al numero di mappa 1569, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Olimpia Tenzi . . . . (Da vendersi all'espropriata).	»	5	30	»	19 11
116	Id.	Id.	Casa in contrada Fontanelle, riportata in catasto in sezione 1ª, al numero di mappa 2490, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fratocchi Oliva ed altri	»	»	»	»	400 »
117	Id.	Id.	Casa in via del Colle, in catasto in sezione 1ª, numero 453/1, 453/3 e 454/2, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pezzali Maria	»	»	»	»	137 40
118	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto in sez. 3ª, ai numeri di mappa 988 e 989, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lucianelli Giuseppe ed Andrea	»	24	30	»	100 »
119	Id.	Id.	Fondo rustico in catasto in sez. 2ª, al numero di mappa 2215, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Turella Alessio . . . . (Da vendersi ad Anna Turella ne' Bisozzi).	»	6	70	»	25 98
120	Id.	Id.	Fondo rustico in Santa Caterina, riportato in catasto al numero di mappa 1902, sez. 2ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Isabella Florani . . (Da vendersi a Vincenzo Buzzetti).	»	49	»	»	35 84
121	Id.	Cellere	Casa in pessimo stato, in catasto al numero di mappa 99 sub. 1, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Manfroni Zelinda	»	»	»	»	9 89
122	Id.	Paliano	Casa riportata in catasto in sez. 1ª, ai numeri di mappa 377/2 e 2536/1, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Clementina Turella	»	»	»	»	112 50
123	Id.	Id.	Casa in via Margherita, in catasto in sez. 1ª, numeri di mappa 821/3 e 822/3, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Veneranda Michetti	»	»	»	»	126 60
124	Id.	Id.	Casa in contrada Galera, riportata in catasto in sez. 1ª, al numero di mappa 284/3, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ficoroni Angela . .	»	»	»	»	149 »

Nº d'ordine	SITUAZIONE Provincia	Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
125	Roma	Paliano	Casa in via Umberto, riportata in catasto in sez. 1ª, al numero di mappa 258[3, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Duranti Giuseppina	»	»	»	»	500 »
126	Id.	Segni	Casa diruta in via della Torre, riportata in catasto in sez. 6ª, n. 650 1[2, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vari Vincenzo . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	39 64
127	Id.	Paliano	Fondo rustico riportato in catasto in sez. 3ª, ai numeri 786, 787, 1788 e 1868, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lucianelli Giuseppe	»	73	70	»	100 »
128	Id.	Zagarolo	Casa in via del Cassaro, in catasto in sez. 1ª, al numero di mappa 177 sub. 2, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Desantis Maria. . . . . . (Da vendersi all'espropriata).	»	»	»	»	78 39
129	Id.	San Vito Romano	Casa in via del Monte, in catasto al numero di mappa 3379, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonio Sallustri . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	59 21
130	Id.	Paliano	Terreno riportato in catasto in sez. 2ª, ai numeri di mappa 2046, 2047, 2048 e 2049, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fraegari Luigi	»	89	40	»	485 »
131	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto in sez. 3ª, nn. 778, 779 e 985, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Nunzio Pacitti	»	18	90	»	100 »
132	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto alla sez. 2ª, ed ai numeri di mappa 2607 e 2616, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Massimi Luigi	»	45	»	»	400 »
133	Id.	Mazzano Romano	Casa in catasto in sez. 1ª, al n. 84, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Casciani Mario ed altri	»	»	»	»	100 »
134	Id.	Carpineto	Fabbricati riportati in catasto in sezione 1ª, ai numeri di mappa 8031 e 871[2, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Agostino Silvagni . . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	94 88
135	Sassari	Ploaghe	Fabbricato in via Diana, al civico numero 33, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sini Scanu Francesco . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	90 68
136	Id.	Maddalena	Fabbricato in via Garibaldi, al n. 187, in catasto al numero di mappa 1388, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Princisvalle Maria Giuseppe . (Da vendersi a Maddalena Cuneo).	»	»	»	»	132 99
137	Id.	Ozieri	Fabbricato in contrada Vignazza, riportato in catasto al numero di mappa 1147, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Messina Mesalimba Giuseppe . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	129 41
138	Id.	Sassari	Terreni in regione Ciosi Nobi, riportati in catasto ai numeri di mappa 2314 e 2325, frazione X, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Nuvoli Antonio Maria . . . . (Da vendersi a Diana Giuseppe).	»	86	»	»	195 64
139	Id.	Maddalena	Terreno in regione Spaluradori, in catasto al numero di mappa 515, frazione Y, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Martinetti Paolo . . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	10	»	»	14 41

N° d'ordine	Situazione – Provincia	Situazione – Comune	Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica – Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
140	Sassari	Martis	Terreno sopravanzato alla costruzione della strada nazionale da Sassari-Terranova per Tempio, in regione San Rughe, non più occorrente per la strada stessa . . . . (Da vendersi a Scanu Pietro).	8	10	»	»	202 50
141	Id.	Id.	Terreno sopravanzato alla costruzione della strada nazionale da Sassari a Terranova per Tempio, in regione San Arzolas, e non più occorrente ai bisogni della via medesima . . . . (Da vendersi a Pilisi Pietro Paolo).	10	60	»	»	68 »
142	Id.	Bonorva	Terreno sopravanzato ai lavori di costruzione della via nazionale Sassari-Cagliari, in regione Tadreas, non più occorrente ai bisogni della strada stessa . . . . (Da vendersi ad Angelo Raffaele Ferroli).	»	6	42	»	59 36
143	Id.	Sassari	Terreno in regione Crabulazzi, riportato in catasto al numero di mappa 623, fraz. Z, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Sanna Antonio Vincenzo (Da vendersi all'espropriato).	»	20	»	»	40 16
144	Siracusa	Santa Croce Camerina	Terreno arenile lungo la spiaggia di Punta Secca, passato dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato . . . . . . (Da vendersi a Gaetano Fiorillo).	»	12	»	»	120 »
145	Id.	Id.	Tratto di terreno arenile, posto sulla spiaggia marina di Punta Secca, passato dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato (Da vendersi a Carmelo Mauro).	»	5	84	50	58 45
146	Torino	Collegno	Zona di terreno in regione Lo Stradone, riportato in catasto al numero di mappa 19, già di proprietà delle Ferrovie dell'Alta Italia e non più occorrente ai bisogni di queste . . . . . (Da vendersi a Felice Alman).	»	2	30	63	230 63
147	Treviso	Fregona	Prato riportato in catasto al numero di mappa 3079, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rosador Antonio . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	24	10	»	40 45
148	Udine	Airano	Utile dominio di terreno, riportato in catasto al num. di mappa 5648, pervenuto al Demanio in forza del decreto 28 febbraio 1846, in danno Zammattia Domenico, debitore verso lo Stato di canoni di affitto . . . . (Da vendersi al sig. Marco Oliva del Turco).	»	65	50	»	30 »
149	Venezia	Burano	Spazio *barenoso* diviso in due da una canaletta in contrada Sacca Valverde, riportato in catasto al num. di mappa 1419 e parte del num. 1474, e per una porzione non censito, proveniente dal Demanio pubblico	3	26	50	»	6200 »
150	Verona	Castagnaro	Terreno con casa in regione Menà, riportati in catasto al numero di mappa 116, pervenuti al Demanio da Bertazzo Paolo, debitore di spese di giustizia penale, in forza a sentenza del 6 novembre 1879, num. 103[77, del Tribunale civile e correzionale di Legnago	»	11	70	»	550 »
151	Id.	Sant' Ambrogio	Terreno riportato in catasto al numero di mappa 1103, e casa al numero di mappa 1104, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Orlandi Rosa e consorti . . . . (Da vendersi a Giuseppe Rigo).	»	2	50	»	45 »
152	Vicenza	Pove	Cava di ghiaia abbandonata e vecchia strada pure abbandonata, in prossimità del tronco di strada nazionale Tirolese, compresi fra le località Rosa e Revel . . . . (Da vendersi a Sebastiano Andolfato).	»	2	83	15	17 82
153	Id.	Bassano	Tratto di strada nazionale abbandonata in seguito alla sistemazione sopra altra sede della via detta Canale di Brenta, posto fra la strada comunale della Fossa e quella che mette a Rossano . . . . (Da vendersi a Fabris Giacomo).	»	1	27	30	104 »
			Totale . . . . L.	.	.	.	.	39,887 42

Roma, addì 4 dicembre 1881.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, incaricato delle funzioni di Ministro del Tesoro

A. MAGLIANI.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili per la provincia di Bari, deliberato nel Consiglio provinciale nelle sessioni 1 e 2 settembre 1874, 27, 28 e 29 gennaio 1875, 1 e 16 febbraio 1875, 12 marzo 1877, 16 dicembre 1878 e 29 settembre 1880;

Veduti i voti 22 gennaio 1876 e 9 luglio 1881 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 24 della legge sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Bari, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato col regolamento nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 27 novembre 1881.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali per la provincia di Bari.*

TITOLO PRIMO.

Norme generali per la costruzione delle strade provinciali.

Art. 1. Allorchè dal Consiglio provinciale sarà deliberata la costruzione di una strada, la Deputazione ordinerà gli studi all'Ufficio tecnico, indicandone gli estremi e le località principali, che prossimameule dovrà toccare, giusta le determinazioni del Consiglio stesso.

Art. 2. La Deputazione provinciale stabilirà il giorno in cui l'ufficiale tecnico dovrà procedere agli studi geodetici, perchè il prefetto della provincia possa tenerne informati i sindaci dei comuni interessati, e questi i rispettivi proprietari a norma e per gli effetti della legge per la espropriazione a causa di pubblica utilità.

Art. 3. L'ingegnere, dopo aver percorso la linea e distinti i siti che dovrà attraversare, studierà il terreno con livello a pendio per ottenere così il minor numero di livellette, indi, segnati gli allineamenti ed i raccordi curvilinei descritti con raggio più convenientemente all'uopo, procederà successivamente al rilievo della planimetria, del profilo longitudinale delle sezioni trasversali, non omettendo alcuna delle accidentalità della campagna.

Si accerterà delle cave necessarie per la estrazione del materiale di costruzione, delle loro distanze dalla linea di progetto; noterà con accuratezza la natura dei terreni, la loro coltivazione, la ragione di rendita, e prenderà indagini sulle mercedi giornaliere e sui valori delle provviste.

Art. 4. I limiti delle pendenze fra i quali dovrà contenersi l'ingegnere nello studio altimetrico delle strade provinciali saranno compresi fra metri 0 25 a metri 5 0[0. La massima pendenza si adotterà nei siti ove le accidentalità del terreno siano tali da rendere dispendiosa l'opera con sentiti sterri o rinterri, o con soverchio prolungamento della linea o con successive e continuate fabbriche.

Si deve ancor procurare che le linee di massima pendenza siano seguite da livellette possibilmente di minimo pendio.

La pendenza del 5 0[0 potrà essere adottata per lunghe tratte sulle strade in montagna, purchè nelle svolte e nelle sinuosità di piccolo raggio si riduca in modo da non eccedere il 3 per cento.

Le strade in montagna potranno avere de' brevi tratti con pendenze alquanto maggiori del 5 per cento quando speciali condizioni de' luoghi lo richiedano.

Ciascun raggio di curvatura non dovrà essere minore di metri 20, salvi e riservati i casi eccezionali.

Art. 5. La larghezza normale per le strade provinciali sarà compresa fra i limiti di metri 7 50 a metri 8 da lembo a lembo dei margini, a seconda delle difficoltà di costruzione e della spesa. La carreggiata in ambo i casi sarà di metri 4 50 e la rimanente larghezza sarà distribuita egualmente per ciascuno dei passeggiatoi.

L'incasso destinato a contenere la inghiaiata avrà alle sponde la profondità di metri 0 20, e metri 0 25 sull'asse della sagoma del capostrada.

Nelle terre argillose e nei terreni troppo cedevoli lo spessore dell'inghiaiata sull'asse si aumenterà di metri 0 05, e se il suolo potesse ancora mostrarsi alterabile si farà uso di grosse pietre disposte di costa o di altri particolari mezzi somministrati dalla costruzione.

I passeggiatoi, quando sono in roccia, devono mantenersi sottoposti al piano stradale di un decimetro, adattando su di essi del terreno fino a raggiungere la dovuta pendenza del piano stradale medesimo.

La pendenza trasversale della strada sarà compresa fra 0 05 e 0 06 per metro. Tale pendenza sarà regolata a schiena nelle linee in trincea ed in rilevato, ed a tetto inclinato verso monte nelle tratte a mezzacosta.

Nelle falde ripide il sotto corrente dovrà essere garentito da muri di sostegno a secco od in fabbrica con sovrapposti parapetti e da paracarri siti a conveniente distanza.

Art. 6. I fossi laterali alla strada, quando sono scavati nella terra dovranno avere la larghezza in fondo e la profondità di metri 0 40 colle sponde inclinate a 45 gradi; e se sono nella roccia o nella pietra tufo essi avranno le scarpe inclinate alla verticale tra i limiti di 1/10 e di 1/5.

Per i fossi nelle pendenze superiori al 3 per 0/0, ove i terreni possono essere soggetti per la loro natura a franamenti, le sponde ed il fondo saranno rivestiti con pietrame a secco od in fabbrica a seconda del bisogno, ovvero frenate da briglie in fabbrica interpolate a conveniente distanza fra loro.

Art. 7. I rilevati delle strade dovranno eseguirsi a strati orizzontali dello spessore tra metri 0 25 a metri 0 40, avendosi cura di pigiare le materie in rinterro per la richiesta solidità.

Art. 8. Le inclinazioni da serbarsi alle scarpe dei rilevati e dei tagli saranno le seguenti:

1. Pe' rilevati in condizioni ordinarie la base dovrà essere una volta e mezzo l'altezza;

2. Ne' tagli dei terreni ordinarii, di agglomerati, di tufi, di terreni schistosi teneri, la base sarà uguale all'altezza;

3. Per i tagli delle roccie di mediocre consistenza l'inclinazione delle scarpe sarà 1/4 dell'altezza, e per le rocce dure e compatte l'inclinazione sarà 1/10 dell'altezza.

Ne' terreni argillosi e franosi in forte pendio le scarpe bisognerà rivestirle od inerbarle se la vegetazione il consente.

Per ottenersi la configurazione e la precisa inclinazione delle scarpe, queste si eseguiranno con moduli di legno.

Art. 9. I muri di sostegno a secco saranno regolati con la faccia interna verticale, e con la esterna inclinata di 1/5 o di 1/4 alla verticale a seconda della natura delle materie in rinterro, ed essi avranno lo spessore in cima di metri 0 70, fino a raggiungere l'al-

tezza di metri 2 50; oltre tale limite si serberanno le seguenti norme:

1. Da metri 2 50 a metri 4 di altezza, lo spessore in sommità sarà di metri 0 80;

2. E da metri 4 a metri 5 la spessezza sarà di metri 1 10, e così di seguito, sempre avendo in considerazione e la maggiore altezza e la differente natura de' riporti.

Per i muri d'accompagno in calce, che non hanno l'altezza maggiore di metri 5 si adotterà in sommità la larghezza di metri 0 70 e la faccia interna sarà inclinata alla verticale di 1/10. Le dimensioni oltre i detti limiti saranno convenientemente modificate e per esse si terranno presenti le prescrizioni di meccanica.

I muri di accompagno saranno prolungati sino a che la differenza di livello tra la campagna ed il piano stradale raggiunga l'altezza di metri 1 50.

Art. 10. Per i manufatti e per le altre opere d'arte si adotteranno quelle forme e quei moduli che meglio converranno alla località ed al perfetto equilibrio della stabilità e della spesa.

TITOLO SECONDO.

Compilazione dei progetti per le strade provinciali.

Art. 11. I documenti che dovranno comporre un progetto, sia di nuova costruzione, sia di sistemazione di una strada provinciale, saranno i seguenti:

1. Planimetria;
2. Profilo longitudinale;
3. Sezioni trasversali;
4. Disegni delle opere d'arte;
5. Computo metrico (Occupazione dei terreni);
   Id. (Movimenti di materie);
   Id. (Trasporti e distribuzione delle terre);
   Id. (Opere d'arte e lavori diversi);
   Id. (Analisi de' prezzi);
   Id. (Stima dei lavori);
6. Capitolato d'appalto che deve servire di base al contratto;
7. Relazione spiegativa del progetto.

Art. 12. Il piano della località sarà disegnato alla scala di 1/2000 o di 1/1000 a seconda dei maggiori dettagli che si richiedono per il progetto. Il piano sarà orientato esattamente e vi s'indicheranno le accidentalità del terreno con curve orizzontali, la direzione dei corsi d'acqua con frecce, le principali denominazioni della località.

Si noterà in rosso la strada con tre linee parallele tra loro per dinotare l'asse e gli estremi dei margini; le opere d'arte, gli ettometri espressi con numeri romani; gli angoli dei rettifili, le lunghezze delle tangenti e dei raggi, e le curve di raccordo; ed in nero le rimanenti indicazioni della campagna unitamente alle sezioni in traverso, che saranno segnate con linee normalmente all'asse della strada.

Art. 13. Il profilo longitudinale sarà riferito al livello medio del mare o ad un piano di paragone convenzionale determinato in modo che la prima quota sia rappresentata da un numero intero.

Si eviterà nel corso del disegno qualsiasi intersecazione col piano di paragone, o che la linea di campagna si elevasse oltre centimetri 32 (limite dell'altezza della carta) con aggiungere o sottrarre convenientemente una quantità costante alle rimanenti verticali. Le orizzontali del profilo saranno disegnate nel rapporto di 1/2000 e le verticali all'1/200.

Sottoposte al piano di paragone saranno delineate tre parallele in maniera da aversi tre spazii, nel primo dei quali si scriveranno orizzontalmente le distanze parziali, e comprese nello stesso spazio in corrispondenza dei picchetti le distanze progressive tracciate verticalmente, ed in senso verticale appiè delle quote di livello il numero progressivo dei picchetti; nel secondo spazio saranno orizzontalmente segnate le lunghezze dei rettifili od i limiti tra cui sono comprese con linee verticali in rosso, nonchè nel modo medesimo le curve di raccordo col loro sviluppo e raggio, angolo al centro e tangente; nel terzo spazio finalmente si segneranno gli ettometri con numeri romani, indicando l'origine con uno zero.

Sul profilo medesimo si avrà cura di segnare i capi saldi per servire al tracciamento diffinitivo della linea, nonchè le massime piene dei corsi d'acqua con tratti orizzontali in bleu.

La linea di progetto nel profilo dinoterà l'altezza del ciglio stradale.

Quante volte tra due normali consecutive si passi dallo scavo al rialzo, o viceversa, s'indicherà fra parentesi la distanza dopo la quale la linea di progetto incontra quella del terreno.

Si segneranno in rosso la linea e quote di progetto, le livellette in sommità del disegno, espresse nella loro lunghezza e pendenza totale e parziale per metro, i rinterri, le opere d'arte e tutte le sopraddette indicazioni per i rettifili e curve di raccordo; in giallo gli sterri, ed in nero le altre parti del disegno.

Art. 14. Le sezioni trasversali saranno presentate in numero sufficiente da poter servire di base al calcolo dei volumi e dei movimenti di terra, e dovranno rappresentare a destra ed a sinistra la campagna per quanto è necessario a far conoscere l'andamento del suolo. Dette sezioni saranno disegnate nel rapporto di 1/200 tanto per le lunghezze, che per le altezze, e su di esse verrà designato in rosso il profilo del progetto, e rispettivamente con tinte gialle e rosse le indicazioni degli scavi e dei rialzi.

Nel quaderno delle sezioni si avrà cura di segnare a sinistra le distanze tra le sezioni medesime, ed a destra i calcoli della superficie in due distinte colonne di sterro e di riporto, non che i punti di passaggio.

Nello stesso quaderno saranno comprese le sezioni normali dell'opera nelle diverse condizioni, disegnate all'1/50 del vero, affine di conoscere le forme dell'insieme e delle singole parti.

Le sezioni normali in rialzo ed in iscavo dovranno mettere in evidenza le dimensioni de' muri di sostegno e dei muri di ripa, non che la disposizione e dimensione dell'inghiaiata.

Art. 15. I ponti inservienti a traversata di corsi d'acqua, quali abbiano una corda maggiore di metri 6, saranno rappresentati in appositi disegni nella scala di 1/100, e per gli altri poi di minore importanza basteranno i moduli delle varie categorie appropriate alle diverse condizioni della strada.

Ogni edifizio sarà rappresentato da una pianta, metà ad opera finita e metà a piano di fondazione, da un prospetto esterno, da una sezione in traverso, e se faccia mestieri anche da una sezione longitudinale e da disegni particolarizzati delle sagome su grandi scale per farne meglio conoscere le forme e la costruzione.

Su i prospetti e sulle sezioni longitudinali dei vari edifizi sarà indicato il pelo magro e quello delle massime piene dei fiumi.

Sulla pianta, sulle sezioni e sul prospetto esterno delle opere d'arte saranno scritte tutte le dimensioni delle parti dell'edifizio per servire al calcolo nella compilazione del computo metrico.

Art. 16. Il computo metrico sarà diviso in parti diverse, secondo le varie categorie dei lavori, seguendo in generale l'ordine di esecuzione, distinguendo gli alligati, come è detto nel numero 5 dell'articolo 11, e secondo l'esemplare adottato dal Genio civile governativo, ed annesso alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data di Torino 17 marzo 1864.

Art. 17. Il capitolato d'appalto dovrà contenere una esatta esposizione dei lavori, le norme da osservarsi nella loro esecuzione, e tutte le altre condizioni, alle quali dovrà essere vincolato l'imprenditore.

In generale il capitolato d'appalto sarà compilato nell'ordine che segue:

Capo I. Indicazioni preliminari e condizioni speciali.

Capo II. Designazione, forme e principali dimensioni delle opere.

Capo III. Ordine a seguirsi nell'effettuazione dei lavori.

Capo IV. Modo di esecuzione dei lavori e qualità e provenienza dei materiali.

Capo V. Prezzo dei lavori, modo di valutarli, norme per la relativa contabilità.

Capo VI. Obblighi diversi inerenti all'appalto.

Le particolari disposizioni da comprendersi in ciascuno dei capi precitati, avendo riguardo alla diversa natura ed alle speciali condizioni de' lavori, saranno regolate secondo i capitolati normali, che il Ministero dei Lavori Pubblici adottò per i lavori stradali con circolare del 15 giugno 1874, e secondo le modificazioni che potranno in seguito venire adottate dal lodato Ministero.

Art. 18. Nella relazione l'autore esporrà le considerazioni che lo hanno guidato nello studio e nella compilazione del progetto, tanto nel suo complesso, quanto nel dettaglio.

Art. 19. Qualora per l'eseguimento d'opera qualsiasi occorra conoscere preventivamente la spesa approssimativa, ovvero si desidera un progetto di massima, il numero dei documenti già prescritti potrà essere ridotto ai seguenti:

1. Piano generale della località;
2. Profilo longitudinale;
3. Sezioni trasversali;
4. Disegni o descrizione delle principali opere d'arte;
5. Calcolo sommario della spesa;
6. Relazione circostanziata della località e dei lavori che si preferiscono.

TITOLO TERZO.

Esecuzione dei lavori. Scandagli.

Art. 20. Compiuti gli adempimenti tutti prescritti dalla legge per l'approvazione de' progetti, e per l'appalto delle opere, e stabiliti i fondi necessari, non potrà porsi mano ai lavori senza essersi preventivamente provveduto a tutto quanto dalle leggi vigenti venga richiesto per legittimare in modo diffinitivo ed incontroverso l'occupazione de' fondi privati.

Art. 21. In base soltanto a quanto vien disposto nell'articolo precedente, l'Ufficio tecnico sarà facoltato procedere all'assegno dei lavori, compilandone analogo verbale a norma di legge, e consegnando all'appaltatore tutti gli elementi necessari pel preciso andamento di essi in base al progetto.

Art. 22. I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza di un assistente tecnico, sempre che l'Amministrazione lo reputerà necessario. I lavori stessi saranno trascritti in due libretti da restarne uno presso l'impresario, l'altro presso l'ingegnere di sezione, ed al termine di ogni scandaglio verrà apposta sui medesimi la firma dell'impresario, dell'ingegnere e di un deputato provinciale o di un consigliere delegato dalla Deputazione provinciale. Tali libretti faranno stato, e dai medesimi si raccoglieranno pure i dati per le misure finali, e saranno presentati al collaudatore. Per le opere d'arte, oltre gli appuntamenti descritti nei suddetti libretti dall'ingegnere ed impresario, l'assistente farà i corrispondenti disegni, notandovi tutte le dimensioni, sia in fondazione che in elevazione.

Art. 23. A misura che potrà aprirsi al traffico un tratto di nuova strada compiuto, ne sarà rilevato analogo verbale con l'intervento dell'ingegnere, del deputato o consigliere e dell'impresario, e dalla data di esso verrà diritto al mantenimento provvisorio a favore dello appaltatore. Senza di ciò l'appaltatore non potrà mai pretendere indennità per voluta manutenzione provvisoria.

TITOLO QUARTO.

Misura finale e collaudo.

Art. 24. Compiuta la costruzione della strada con le norme sopraindicate, se ne redigerà la misura finale, che sarà composta di due alligati, *Computo metrico* e *Stima de' lavori*, liquidandosi gli averi dell'impresa a norma del relativo capitolato di appalto e corrispondente contratto. Detta misura sarà compilata dall'ingegnere incaricato della esecuzione, riveduta e certificata vera dall'ingegnere capo; essa conterrà pure l'accettazione dell'appaltatore, se il voglia, e la firma del deputato o consigliere. Verranno indi gli atti sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale, la quale ne commetterà il collaudo ad un ingegnere capo governativo, o ad altro ingegnere.

TITOLO QUINTO.

CAPITOLO I. — *Norme per i progetti d'appalto di manutenzione.*

Art. 25. I progetti di manutenzione delle strade provinciali si comporranno:

a) Di una sommaria descrizione della strada;

b) Del computo metrico dei materiali necessari alla conservazione del piano carreggiabile, delle riparazioni annue ai selciati e lastricati, della mano d'opera necessaria per i lavori di terra, delle riparazioni alle opere d'arte;

c) Delle analisi dei prezzi per unità di misura;

d) Della stima dei lavori di manutenzione;

e) Del capitolato d'appalto;

f) Di una relazione spiegativa.

Art. 26. Un tal progetto dovrà trovarsi compilato un semestre prima della scadenza del contratto, per sottoporlo alla sanzione dell'autorità provinciale.

Art. 27. Per le condizioni che meglio si rendono applicabili alle strade della provincia ed al servizio dell'ufficio tecnico, i lavori di manutenzione si appalteranno a corpo nei limiti prescritti nel capitolato per la manutenzione delle strade provinciali.

CAPITOLO II. — *Consegna delle strade provinciali.*

Art. 28. La consegna delle strade deve aver luogo nella prima stagione opportuna dopo la stipulazione del contratto, o nella seguente, se gl'interessi dell'Amministrazione provinciale il richiedano.

Le stagioni opportune per le operazioni di consegna sono: dal 1° aprile al 31 maggio, e dal 15 settembre al 15 novembre.

Art. 29. Presiederà alla consegna un deputato o consigliere provinciale delegato dalla Deputazione.

L'ingegnere dovrà riguardarsi rispetto alle imprese consegnante e consegnataria, come perito, competendogli il diritto di definire, calcolare e valutare i difetti e le mancanze della strada, e deve riputarsi fiscale per l'Amministrazione, essendo egli destinato ad invigilarne gl'interessi.

Art. 30. Quando la Deputazione provinciale avrà stabilita l'epoca della consegna, il suo presidente, mercè ordinanza, ne fisserà il giorno all'ingegnere ed agli appaltatori, e laddove uno di essi non si presenti, il deputato o consigliere, che presiederà alla consegna, nominerà un perito, che di ufficio rappresenti in tutti gli atti l'appaltatore manchevole.

Art. 31. Pria di procedere alle operazioni di consegnazione, gli appaltatori consegnante e consegnatario saranno in obbligo di eleggere, a proprie spese e di comune accordo, un arbitro inappellabile, il quale dovrà decidere delle quistioni, che tra loro nella consegna potranno promuoversi. E nel caso che essi non converranno su tale scelta, a richiesta dell'Ufficio tecnico, l'arbitro sarà nominato dal prefetto presidente della Deputazione provinciale.

Art. 32. Con la guida della misura finale, o con il precedente verbale di consegna, secondo che la strada sarà di recente o di

antica costruzione, l'ingegnere unitamente alle parti interessate, convenute sul luogo, procederà alla verifica delle diverse opere.

Sul capostrada, che è l'elemento più importante, si apriranno delle sezioni in traverso, le quali, eccetto la prima dall'origine, saranno equidistanti, da determinarsi dall'ingegnere destinato alla consegna.

Per misurare le altezze del capostrada sarà tagliata per ciascuna sezione una zona di massicciata di metri 0 25, secondo l'asse longitudinale, e per la larghezza del capostrada, e per l'altezza, fino a raggiungere l'ossatura o la forma di terra.

Ed indi per ottenere la spessezza compensata della breccia si misureranno cinque altezze alternativamente ai fronti dei tagli, una nel mezzo, due a quaranta centimetri dagli estremi del capostrada, e due altre nelle parti intermedie.

L'arbitro, dopo aver fatto nettare dal fango o dalla polvere il sito del saggio, ne prenderà le altezze, che l'ingegnere noterà nelle sezioni del verbale di consegna.

Nel verbale medesimo si noteranno i profili trasversali in prossimità di ciascuna sezione, per distinguere se la strada serba trasversalmente la pendenza compresa tra i limiti del 5 al 6 per cento. Detti profili verranno eseguiti col livello a bolla d'aria, prendendosi cinque altezze, una sull'asse stradale, due agli estremi del capostrada, e le altre due al limitare de' passeggiatoi.

Inoltre sarà notato nel verbale di consegna lo stato dei fossi, dei passeggiatoi, delle fabbriche, e la quantità, qualità e vagliatura del brecciame ammannito, notandone le mancanze nelle proprie dimensioni.

Art. 33. Quante volte non potrà restituirsi alla superficie del capostrada la configurazione con una copertura o con risarcimenti per difetto della stagione, l'ingegnere ne valuterà un compenso al nuovo appaltatore, notandolo nel verbale di consegna.

Art. 34. Terminato il lavoro della giornata, il deputato o consigliere, gli appaltatori, l'arbitro e l'ingegnere firmeranno foglio per foglio il verbale di consegna, ed in tal guisa si procederà fino al compimento delle operazioni di consegna, rimanendo inoppugnabili gli elementi stabiliti.

Art. 35. A completamento delle operazioni di consegna di ciascuna strada provinciale gli appaltatori debbono rispondere del saggio col crivello a base delle seguenti norme:

1ª Che in ogni tratto di quattro chilometri sarà praticato uno de' predetti saggi a metri 10 dopo la sezione sorteggiata per costatare la qualità del brecciame, e definire il rapporto tra il brecciame ed il detrito, cui dovrà rispondere ciascun appaltatore nella riconsegna della strada.

2ª Che sui saggi ottenuti per ciascun tronco appaltato sarà presa la media, e su questa saranno computati gli obblighi degli appaltatori, cui dovrà onninamente rispondere nella riconsegna; ed i risultati delle mancanze di detrito ricadranno a favore dell'Amministrazione provinciale.

3ª Che prima di esperimentarsi la qualità del brecciame saranno prese le altezze sui due fronti della metà della carreggiata su cui ricade il saggio, cioè due sull'asse, due sulla metà della zona ad esperimentarsi, e due a metri 0 40 prima dell'estremo del capostrada.

4ª Che i saggi saranno eseguiti alternativamente uno a dritta e l'altro a sinistra della strada su di una zona metà della carreggiata di lunghezza secondo l'asse metri 0 25 e per l'altezza di centimetri 8 a computarsi dalla parte superiore della massicciata.

5ª Che distaccata la massa consolidata e sciolta con le mani o con piccoli pezzi di legno, dopo il suo completo prosciugamento, sarà misurata nell'intero suo volume, ed indi crivellata, si misureranno separatamente il pietrisco ed il detrito onde costatare se essi serbano il rapporto rinvenuto con la precedente consegna, notandone i risultati dei tre volumi ottenuti nel verbale di consegna da servire per la liquidazione delle mancanze.

Art. 36. Terminata la consegnazione, i cui elementi sono stati con precisione notati nel verbale di consegna, l'ingegnere istituirà il calcolo esatto della liquidazione e dei risultamenti comparativi fra la consegnazione e riconsegnazione della strada. La liquidazione sarà divisa in sei capitoli.

Il primo capitolo presenterà il parallelo delle altezze della massicciata.

Il secondo indicherà la valutazione delle mancanze dello stesso brecciame.

Il terzo la valutazione di tutti gli altri lavori di rimissione, cioè dei passeggiatoi, di fossi, delle scarpe, delle opere d'arte, ecc.

Il quarto comprenderà la descrizione normale della strada.

Il quinto la valutazione degli ammannimenti rinvenuti sulla strada nell'atto della consegna.

Il sesto, da ultimo, il conto finale del credito o debito dell'impresa.

Art. 37. Se si otterranno con la liquidazione mancanze imputabili al cessato appaltatore, queste saranno rimesse dalla Amministrazione sugli averi ed a carico di lui.

Art. 38. L'Ufficio tecnico, rimetterà alla segreteria provinciale gli atti tutti firmati dalle parti interessate, per essere sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale.

Capitolo III. — *Manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.*

Art. 39. Il capostrada, costituendo la parte principale della strada, dev'essere mantenuto con la massima cura, senza che il traffico sperimenti incomodo o ritardo. A tale oggetto è mestieri che la superficie sia perfettamente configurata, serbando trasversalmente il normale pendio. Le ruotaie, le buche, le prominenze, la breccia di non regolare dimensione, il fango, la polvere, si debbono riguardare come gravi contravvenzioni agli obblighi dell'appaltore, cagionando incomodo e ritardo al cammino.

Art. 40. Il brecciame deve essere disgregato dal detrito e deve serbare le dimensioni compresa tra i limiti di metri 0 013 e 0 045.

Tali condizioni debbono riguardarsi come indispensabili per conseguire il sollecito e perfetto consolidamento del brecciame, e per minorare l'attrito, che è causa della perdita dell'effetto utile delle forze animali.

Art. 41. L'appaltatore sarà vigile nell'esaurimento delle cave della consegna, di cercar nuove cave in surrogazione, da somministrare possibilmente brecciame delle migliori qualità. Pria di farne uso, accederà sul luogo un ingegnere, il quale assicurerà la Deputazione provinciale della buona qualità della pietra della nuova cava. L'appaltatore non avrà diritto a compensazione per l'acquisto di suolo, per l'apertura della cava, e per la maggiore lunghezza del trasporto, come del pari non si farà deduzione dello estaglio se una siffatta lunghezza risultasse minore. Non potrà avvalersi della cava, senza previo accordo col proprietario seguito ai sensi di legge, o senza che siensi esauriti i procedimenti dettati dalla legge stessa per le espropriazioni forzate a causa di pubblica utilità.

Art. 42. Dovendosi mantenere le strade nel perfetto stato di consegna, la spessezza del masso del capostrada deve essere sempre quello di norma designata nel corrispondente 1° capitolo della liquidazione. Sarà solamente tollerato un compensamento tra i diversi punti di ogni tratto di 500 metri, purchè la differenza in altezza non oltrepassi 0 05 di metro.

(Continua)

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia Eredi Botta.

Art. 43. Affine di supplirsi al consumo della breccia e di conservarsi la strada sempre nel perfetto stato, lo appaltatore dovrà mantenere un cantoniere ad ogni 3 chilometri, e quanti altri operai vi potessero abbisognare. Pertanto la strada sarà curata costantemente, e le riparazioni saranno seguite in continuazione e con la massima sollecitudine.

I cantonieri dovranno essere astretti alle prescrizioni del relativo regolamento (alligato 2°).

Essi saranno nominati dalla Deputazione provinciale su proposta dell'Ufficio tecnico, e pagati dall'amministrazione stessa con ritenuta dai fondi dovuti all'appaltatore.

L'impiego della breccia sarà fatto di mano in mano che ne emerge il bisogno; e quante volte occorresse una copertura generale, essa non deve oltrepassare la spessezza di metri 0 045, e l'appaltatore dovrà conservarne la configurazione e badare alla pronta consolidazione. Per eseguirsi i giornalieri risarcimenti dovrà tenersi una provvisione di brecciame minuto, e bisognerà supplirlo successivamente che se ne farà consumo.

Art. 44. Non si procederà ad una covertura, se l'ingegnere non si sarà assicurato della qualità della breccia e del rigoroso nettamento del fango e della polvere. Eseguite tali disposizioni, l'ingegnere ordinerà un generale risarcimento, ed indi disporrà lo spargimento della breccia per la nuova copertura.

Art. 45. Inoltre l'appaltatore a soddisfare tutti gli obblighi di una esatta ed accurata manutenzione dovrà strettamente rispondere della buona tenuta delle rimanenti parti della strada, e di tutte le altre prescrizioni del capitolato dell'Ufficio tecnico, che è servito di base al suo contratto.

Art. 46. A raggiungere una buona manutenzione, oltre le precitate norme, l'ingegnere capo della provincia dovrà esercitare sia direttamente, sia per mezzo dei suoi dipendenti un'assidua ed efficace sorveglianza sulle strade poste sotto la di lui ispezione, per assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni imposte ai rispettivi imprenditori e cantonieri, promovendo in tempo utile i provvedimenti di rigore stabiliti dai vigenti regolamenti contro quelli che per loro negligenza o malafede occasionassero delle degradazioni alle strade pubbliche.

Art. 47. La Deputazione potrà disporre il pagamento delle rate del convenuto estaglio agli appaltatori alle scadenze fissate nel contratto, previ certificati di regolare adempimento degli obblighi assunti, da rilasciarsi dal deputato o consigliere e dall'ingegnere.

Detti pagamenti saranno trattenuti per quella somma che determinerà la Deputazione in corrispondenza de' danni pei quali vi saranno reclami dei proprietari per abusi consumati dagli appaltatori medesimi. La determinazione della somma a ritenersi verrà stabilita sull'avviso dell'ingegnere provinciale.

Art. 48. Alla scadenza del 2° trimestre di ciascun anno saranno redatti dagli ingegneri e vistati dal deputato o consigliere provinciale delegato, rapporti circa l'adempimento degli appaltatori ai loro obblighi, e la condotta dei cantonieri, e rimessi alla Deputazione.

TITOLO SESTO.

Capitolo I. — *Strade comunali e consortili.*

Art. 49. Le strade comunali state come tali classificate, a norma dell'art. 16 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, sono di due specie:

La prima delle strade comunali semplici che restano sul territorio di un sol comune, e alla cui formazione e conservazione è direttamente interessato quel solo comune.

La seconda, delle strade comunali consortili che esistono sul territorio di più comuni, e per la cui formazione, o conservazione, hanno interesse più comuni.

Capitolo II. — *Delle condizioni per i progetti e costruzione delle strade comunali.*

Art. 50. È in facoltà del Consiglio municipale di stabilire i punti di arrivo e di partenza e di qualche speciale località, che intende fosse attraversata nell'apertura di nuova strada, non che di nominare l'ingegnere per la compilazione del progetto, laddove non abbia un proprio Ufficio tecnico. La Giunta è incaricata della esecuzione.

Art. 51. La Giunta municipale stabilirà il giorno in cui devono intraprendersi gli studi geodetici, affinchè il sindaco del comune possa prevenire i proprietari dell'accesso dell'ingegnere nei loro fondi (art. 7 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità).

Art. 52. L'ingegnere, eseguite le operazioni geodetiche, compilerà il progetto della strada a norma del titolo secondo del presente regolamento per le strade provinciali.

Per semplice sistemazione di una strada esistente basterà che il progetto consti del computo metrico e della stima dei lavori ad eseguirsi.

Art. 53. Nella costruzione delle strade comunali si serberanno le medesime norme riportate al titolo primo del presente regolamento, salvo poche variazioni per la minore importanza del traffico che vi si esercita:

a) Limiti massimi di pendenza dal 5 al 7 per cento. Maggiori inclinazioni non sarebbero consentite, che per casi eccezionali, non evitabili se non con spesa troppo grave;

b) Astensione possibilmente da qualunque contropendenza viziosa di entità valutabile;

c) Minime larghezze metri 5 50 di via libera in pianura, ed in montagna metri 5 compresa la cunetta a monte. In ambo i casi il capostrada avrà la larghezza di metri 3 50 e la rimanente sarà egualmente ripartita ai passeggiatoi;

d) Si esclude ogni opera di lusso; o devesi porre ogni studio per raggiungere la maggiore economia possibile.

Art. 54. I lavori stradali, sia di costruzione che di sistemazione, saranno dati in appalto colle formalità prescritte dalla legge ed in base dei progetti e capitolati approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 55. Ultimate le opere suddette saranno collaudate dall'Ufficio tecnico della provincia, ed allora solamente potrà effettuarsi il pagamento a saldo delle somme all'impresa dovute.

Per tale effetto, l'appaltatore presentata la domanda di collaudo al sindaco, questi la sottoporrà alla Giunta municipale, la quale con i suoi rilievi la rassegnerà alla Deputazione provinciale, perchè provveda alla collaudazione dei lavori per mezzo del suo Ufficio tecnico.

Capitolo III. — *Consegna, manutenzione, sorveglianza e riparto di spese delle strade comunali.*

Art. 56. La consegna delle strade comunali sarà eseguita col metodo medesimo indicato per le strade provinciali. Presiederà alla consegna un assessore o consigliere comunale delegato, con l'intervento dell'ingegnere e degli appaltatori.

Art. 57. L'impresario avrà diritto a richiedere il deconto finale del dare ed avere dal Municipio, dopo che il verbale di consegna ed i relativi capitoli di liquidazione saranno stati debitamente vistati dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale. Ben vero questi nel termine di due mesi, da quando perverranno a lui, rilascerà vistati i predetti capitoli di liquidazione, ovvero li restituirà con le osservazioni che non li rendano capaci di approvazione.

Art. 58. La manutenzione e conservazione di tutte le strade comunali regolarmente costruite o sistemate sarà data in appalto secondo i metodi e i procedimenti stabiliti per le strade provinciali, e per la durata di anni 4, salve circostanze speciali.

Art. 59. In vista del minor traffico, che può esercitarsi su di una strada comunale, l'obbligo di mantenere un cantoniere fisso potrà estendersi fino ad un tratto da 5 a 6 chilometri. La nomina dei cantonieri sarà devoluta alla Giunta municipale, e la loro retribuzione mensile sarà fatta dall'Amministrazione stessa dai fondi dovuti all'impresa.

I cantonieri dovranno prestare il loro giuramento dinnanzi al pretore del mandamento, e saranno soggetti alle stesse condizioni disciplinari adottate per i cantonieri della provincia.

Art. 60. L'assodamento dei fatti in caso di vertenze coll'appaltatore sarà dato alla Giunta, assistita dal suo rappresentante tecnico.

Le quistioni d'arte verranno risolute dall'ingegnere del Municipio; e qualora l'appaltatore non intendesse annuirvi, esse saranno definite dall'Ufficio tecnico provinciale. Le quistioni di diritto si apparterranno alla Giunta, in caso di opposizione, alla Deputazione provinciale, ed infine al Magistrato competente.

Art. 61. I comuni dovranno affidare ad ingegneri civili la direzione dei lavori che alle manutenzioni stesse si riferiscono. I detti ingegneri saranno retribuiti dell'opera loro dai comuni alle cui strade sovraintendono.

Art. 62. Ad eccezione dei comuni, che, avendo una rete maggiore di 80 chilometri di strade rotabili, vogliano conservarsi una direzione tecnica propria, gli altri potranno riunirsi in consorzio, e formare un distretto per la vigilanza e direzione del mantenimento stradale. La distribuzione razionale di questi distretti sarà fatta dalla Deputazione provinciale, coll'avvertenza che ogni distretto non abbia più di chilometri 150 di sviluppo stradale.

Art. 63. Il mantenimento di tutte le strade comprese in un consorzio potrà, col consenso dei comuni, formare oggetto di un appalto unico e complessivo, e la spesa sarà divisa fra i comuni in base al costo effettivo di ogni tronco di strada, salva convenzione contraria.

La spesa dell'ingegnere sarà ripartita in ragione diretta dello sviluppo stradale di ciascun comune.

Art. 64. I progetti di appalto saranno preparati dagli ingegneri stradali un semestre prima della scadenza dei contratti, e dopo l'approvazione della Deputazione provinciale saranno restituiti ai comuni per la stipulazione dei nuovi appalti.

Nei progetti sarà determinato il numero dei cantonieri, secondo l'entità del traffico e le condizioni delle diverse strade. Il tratto da assegnarsi a ciascun cantoniere non potrà in ogni caso superare i sei chilometri.

Art. 65. L'ingegnere comunale stradale esercita in concorso delle Giunte municipali la sorveglianza sulle strade scorrenti nei rispettivi territori, stabilisce annualmente il preventivo della spesa da stanziarsi in bilancio, controlla gli ammannimenti ed il lavoro ordinario dell'appaltatore, ne vigila il servizio, ed in generale esercita tutte le funzioni deferite agli ingegneri dell'ufficio tecnico provinciale.

Visita trimestralmente almeno le strade affidate alla sua direzione, e, riconosciuto che l'appaltatore abbia soddisfatto ai suoi obblighi, rilascia, in concorso dell'assessore o del consigliere delegato, il certificato di pagamento del pattuito canone di manutenzione, ed in caso di negligenza, o di mala fede da parte dell'impresa, provocherà a carico della medesima le misure in cui abbia potuto incorrere.

Gli stati presuntivi delle spese ed i verbali delle visite trimestrali saranno redatti in duplice esemplare, uno dei quali da rimettersi alla Deputazione provinciale, e l'altro ai rispettivi comuni.

Art. 66. L'ingegnere stradale presenta annualmente, nell'epoca normale che sarà prescritta dalla Deputazione provinciale, una relazione sullo stato di manutenzione delle strade che gli sono affidate. Le relazioni dei singoli ingegneri comunali saranno riassunte dalla Deputazione provinciale in una relazione complessiva al Consiglio provinciale.

Art. 67. Sulla relazione degli ingegneri suddetti la Deputazione provinciale ordinerà delle visite sia periodiche e generali, che saltuarie, alle strade comunali della provincia, sia per accertare i bisogni affacciati dagl'ingegneri comunali, come per controllare l'esatto e regolare andamento del servizio, e, previa assegnazione di un breve termine perentorio, farà riparare tutte le mancanze rilevate nella visita a carico dei bilanci comunali, salvo ai comuni di rivalersi sugli averi degli appaltatori.

Art. 68. In caso di mancanze non denunciate dall'ingegnere comunale, o in qualunque modo imputabili a difetto di vigilanza per parte del medesimo, egli potrà essere sospeso o rimosso, secondo la gravità dei casi, ed anche per omessa o ritardata presentazione della prescritta relazione, di cui all'articolo 66.

Agli stessi obblighi di cui sopra dovranno assoggettarsi gl'ingegneri già addetti al servizio dei comuni, ed a cui essi daranno la qualità di ingegneri stradali per gli effetti del presente regolamento.

Capitolo IV. — *Norme generali per la costruzione e manutenzione delle strade comunali consortili.*

Art. 69. Osservate le prescrizioni di legge (articoli 43 e seguenti) per la formazione di un consorzio alla costruzione di una strada consortile, stabilita l'assemblea generale dai delegati dei comuni interessati, e determinata la linea stradale, verrà dall'assemblea prescelto l'architetto che dovrà eseguire il progetto d'arte. E qualora essa non vi adempisse la nomina sarà devoluta al prefetto presidente della Deputazione provinciale.

Art. 70. Il progetto d'arte sarà compilato nella maniera prescritta nel presente regolamento per le strade comunali, e verrà inviato alla Deputazione provinciale per la superiore approvazione.

Art. 71. Per i lavori stradali consortili sia di costruzione che di sistemazione si applicano gli articoli 54 e 55 del presente regolamento per le strade comunali.

Art. 72. Le norme per la manutenzione, vigilanza e riparto di spesa delle strade consortili saranno quelle già stabilite per le strade comunali, tenendo luogo della Giunta municipale il Consiglio di amministrazione del Consorzio, e del Consiglio comunale, l'Assemblea generale.

TITOLO SETTIMO.

Disposizioni generali.

Art. 73. In caso d'inadempimento per parte dei comuni e Consorzi a qualunque delle disposizioni del presente regolamento, vi provvederà la Deputazione provinciale a tutte spese e carico dei Comuni inadempienti.

Art. 74. Per ciascuna delle strade provinciali, comunali e consortili sarà formato un inventario, facendone rilevare lo stato di sistemazione, particolareggiando la lunghezza e larghezza di ogni tronco, lo stato dell'inghiaiata, dei passeggiatoi, dei fossi di scolo, delle scarpe, dei tagli e delle opere d'arte.

Questo lavoro dovrà essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, dall'Ufficio tecnico, ed a spese della provincia, per le strade provinciali, e dagli ingegneri comunali, ed a spese dei municipi in ragione dello sviluppo stradale di ciascun comune, per le strade comunali e consortili.

Un esemplare di questo lavoro, riassunto dall'Ufficio tecnico, sarà conservato nell'ufficio medesimo, ed un altro sarà rimesso al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 75. Formano parte integrante del presente regolamento il capitolato di appalto per la manutenzione delle strade, il regola-

ento pei cantonieri alligati al medesimo, ed il regolamento alla polizia stradale, approvato con Regio decreto del dì 15 novembre 1868, n. 4697.

Bari, 1° marzo 1874.

L'Ingegnere compilatore del progetto
D'Elia Federico.

Approvato dalla Deputazione provinciale di Bari il dì 17 maggio 1881 per gli effetti della deliberazione del Consiglio provinciale del 29 settembre 1880.

Il Prefetto Presidente
Petra.

CAPITOLATO GENERALE.

CAPO I.

Oggetti e condizioni generali dell'appalto.

Art. 1. — *Oggetto dell'appalto.*

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le operazioni occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada provinciale da . . . . . della lunghezza di chilometri . . . . . e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Art. 2. — *Indicazione dei lavori di mantenimento.*

I lavori di mantenimento comprendono:

a) La fornitura, trasporto ed impiego dei materiali necessari per la conservazione del piano stradale carreggiabile, tanto in quei tronchi nei quali è inghiaiato, quanto in quelli nei quali esso è riportato con selciato e con lastrico;

b) I lavori di terra, consistenti nella manutenzione delle fiancheggiature o banchine e cigli della strada, nella conservazione delle scarpe, de' rilevati, nello spurgo dei fossi laterali alla strada, delle chiaviche e ponticelli, nella remozione delle frane e nello sgombramento del fango e polvere;

c) La conservazione in buono stato di tutte le opere in muramento, in legname, in ferro, in pietra, in marmo che corredano la strada;

d) Il mantenimento delle piantagioni di ragione amministrativa;

e) La conservazione delle zone di terreno, ove esistono, nei fianchi della strada.

Art. 3. — *Condizioni di ammissibilità all'asta.*

Per essere ammessi a far partito all'asta, dovranno i concorrenti o essere inscritti all'albo degli appaltatori per le opere provinciali, formato dalla Deputazione, ovvero presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di un anno, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile governativo o provinciale in attività di servizio, o da due distinti ingegneri civili.

Non potranno essere ammessi tutti coloro che sono debitori della provincia, o che si trovino in litigio con la medesima a causa dei precedenti appalti, ed eziandio quelli che avessero data cattiva pruova nei precedenti loro impegni verso la provincia. Inoltre chi presiede all'asta potrà escludere coloro pei quali abbia motivi, a lui noti, di esclusione e di tale nudo provvedimento verrà presa nota nel verbale d'asta.

Sarà in obbligo degli aspiranti all'impresa di depositare precedentemente nella Cassa provinciale la somma di lire..... in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, presentandone corrispondente certificato del tesoriere, come garanzia provvisoria dell'asta. Le somme in tal modo depositate saranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, la quale verrà ritenuta dall'Amministrazione fino a che non sarà stipulato il contratto di appalto.

Il deposito potrà benanche farsi nelle mani di chi presiede gli incanti, ed in tale caso a cura del medesimo ne sarà fatto il versamento nella Cassa provinciale, qualora il concorrente che l'abbia fatto risultasse aggiudicatario.

Art. 4. — *Modo d'appalto e ribasso d'asta.*

Gli incanti avranno luogo nel modo che sarà indicato nell'avviso d'asta, sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi relative, e più specialmente dei regolamenti in vigore per la Contabilità dello Stato.

Le offerte dovranno essere formolate in base di un tanto per cento di ribasso sul prezzo complessivo delle opere, tanto a corpo che a misura, messe in appalto. Non saranno accettate offerte condizionate, nè quelle espresse in termini generali, nelle quali, senza indicazione fissa di somma, il concorrente si riportasse ad offerte già fatte per altre imprese.

Il ribasso d'asta si applicherà a tutti i lavori, e si estenderà pure a quei lavori non contemplati nel progetto che l'appaltatore è tenuto di eseguire a norma dell'articolo 21.

Art. 5. — *Effetto obbligatorio dell'aggiudicazione.*

L'aggiudicazione diffinitiva non s'intenderà obbligatoria per la Amministrazione finchè non sarà dalla Deputazione riconosciuta con apposita deliberazione; ma il deliberatario resterà vincolato dal momento in cui avrà sottoscritto l'atto di aggiudicazione.

Art. 6. — *Inammissibilità di più aggiudicatari.*

Qualunque possa essere il numero dei soci nell'impresa del presente appalto, l'Amministrazione non ammetterà nè riconoscerà che un solo aggiudicatario, reputandosi essa del tutto estranea al fatto sociale che possa intervenire.

Art. 7. — *Cauzione diffinitiva.*

Entro giorni 20 dalla data dell'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto, all'atto della quale il deliberatario dovrà prestare una cauzione diffinitiva equivalente ad una mezz'annata del canone d'appalto, che potrà essere fatta in numerario, in biglietti della Banca Nazionale, in cedole del Debito Pubblico al portatore, valutate a corso effettivo di Borsa dell'ultimo listino della piazza commerciale più prossima al luogo del contratto.

Rimane assolutamente escluso ogni altro modo di cauzione.

Qualora entro il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non prestasse la cauzione effettiva, e qualora, per causa qualsiasi da esso dipendente, la stipulazione non potesse aver luogo nel giorno prestabilito, egli perderà la somma già depositata per sicurezza dell'asta, e l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere senz'altra pratica ad un nuovo incanto.

Art. 8. — *Elezione di domicilio dell'appaltatore.*

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel capoluogo della provincia od in quello dei circondari attraversati dalla strada, e tutte le notificazioni ed assegnazioni di termini relativi alla esecuzione del contratto potranno essere fatte validamente ed efficacemente a tale domicilio, e si riterranno come fatte alla persona stessa dell'appaltatore per tutti gli effetti di ragione.

Art. 9. — *Surrogazione in caso di morte o di grave impedimento.*

L'appaltatore avrà l'obbligo di scegliere una persona idonea ed accetta all'Amministrazione, la quale, intervenendo nel contratto, si obblighi in caso di morte, od in caso di altro impedimento dell'impresario, riconosciuto e dichiarato dall'Amministrazione, di continuare nello appalto sino al periodo convenuto, per la medesima corrisponsione annua, con gli stessi patti e con la piena responsabilità della cauzione data dallo appaltatore aggiudicatario, senza bisogno di consegna o di altro atto, dovendosi intendere la gestione di questo supplente intervenuto nel contratto come stretta

continuazione di quella dello appaltatore aggiudicatario medesimo.

Art. 10. — *Documenti annessi al contratto.*

Fanno parte integrante del contratto la descrizione sommaria della strada ed il presente capitolato, esclusi tutti gli altri documenti di progetto, i quali non potranno mai dall'appaltatore essere invocati in appoggio di domande per compensi non previsti nelle disposizioni del contratto.

Farà pure parte del contratto il regolamento pei cantonieri.

Art. 11. — *Spese d'asta e di contratto.*

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, quelle di bollo e di registro, d'iscrizione ipotecaria per le cauzioni, ed infine per le occorrenti copie del contratto stesso e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante, staranno a carico dell'imprenditore.

Art. 12. — *Durata dell'appalto.*

Il contratto d'appalto pei suddetti lavori di mantenimento si intenderà stipulato per anni ..., con che però s'avveri la scadenza al 1° aprile o al 15 settembre, sotto l'osservanza di quanto è prescritto dalla nuova legge sulle opere pubbliche, dai regolamenti generali di Contabilità per lo Stato e dal regolamento speciale per le strade provinciali.

Si fa salva alla Amministrazione la facoltà di prorogare il termine dell'appalto stesso per un tempo non maggiore di un anno.

Art. 13. — *Obbligo personale di condurre le opere. Divieto di subappalto e di cessione.*

L'appaltatore è tenuto a condurre personalmente le opere di manutenzione, o per mezzo di un suo rappresentante idoneo ed accetto all'Amministrazione, ed in ogni caso egli sarà responsabile verso la provincia e verso i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

È rigorosamente vietato qualunque subappalto, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e della perdita della cauzione.

È parimenti vietata qualsiasi cessione o procura, le quali non saranno riconosciute; ed anzi l'ultima sarà considerata come subappalto, a meno che l'una o l'altra non siano state previamente consentite dall'Amministrazione.

In tali casi e nella mancanza del cennato consenso la rescissione del contratto avrà effetto senza atto giudiziario, ma dopo semplice notizia amministrativa datane all'appaltatore.

Art. 14. — *Consegna e riconsegna delle strade.*

All'epoca in cui avrà principio l'appalto l'ingegnere della provincia darà al nuovo appaltatore o al suo legittimo rappresentante la consegna della strada, prendendo per base la descrizione della strada medesima, annotando nel verbale di consegna le differenze che si fossero per avventura riscontrate.

Al termine dello appalto dovrà poi l'appaltatore riconsegnare la strada a preciso rigore della descrizione e del verbale di consegna ed in istato di lodevole e perfetta manutenzione. E se al momento della riconsegna si riconoscessero mancanze o difetti nella strada suddetta e ne'suoi accessori, sarà in facoltà dell'Amministrazione di obbligarlo a ripararli entro un termine non maggiore di un mese, o di costituirlo debitore di quella somma che ai prezzi e col ribasso dello scadente appalto importerebbero le provviste e le riparazioni riconosciute dall'ingegnere necessarie per ristabilire la strada in istato normale, facendole l'Amministrazione eseguire da chi meglio creda, e pagandole essa stessa da su la cauzione o da ogni altro avere del medesimo appaltatore contro la provincia. Per ogni altra prescrizione si richiamano le disposizioni regolamentarie per le strade della provincia.

Da ultimo nella riconsegna l'appaltatore cessante non potrà far trovare per ogni chilometro una provvista di ammannimento in breccia della quantità maggiore di metri cubi egualmente distribuita per ogni chilometro, senza che potesse compensarsi un eccesso di provvista su di un tratto con la mancanza su di un altro tratto della strada stessa.

È assolutamente vietato consegnare ammannimento in pietrame.

Art. 15. — *Processo verbale di consegna e riconsegna.*

Il processo verbale di consegna e riconsegna delle strade sarà redatto in doppio originale e firmato dall'appaltatore cessante e dal nuovo e dagl'ingegneri e rappresentanti provinciali intervenuti alle operazioni suddette. Nel verbale medesimo, oltre alle sovranotate indicazioni riguardo alle condizioni in cui è stata trovata la strada, dovrà essere indicato il quantitativo dei materiali esistenti lungo la strada medesima, in conformità di quanto è detto nell'articolo precedente.

Art. 16. — *Consegna da parte dei comuni o da altri enti.*

In caso che trattisi di strade consegnabili dai comuni o da altri enti, l'ingegnere non procederà agli atti relativi, nè l'aggiudicatario vi si porrà in possesso, se prima non sarà accertato trovarsi la strada nello stato normale.

In caso diverso ne riferirà alla Deputazione.

Art. 17. — *Restituzione della cauzione.*

Quando l'appaltatore cessante abbia lasciata la strada in perfetto stato di manutenzione al momento della consegna, e quando in caso contrario egli abbia soddisfatto alle condizioni di che allo articolo 14, previa una nuova verificazione, o, se occorra, in concorso del nuovo appaltatore e dietro uno speciale certificato dell'ingegnere, la Deputazione dichiarerà sciolto ogni vincolo fra l'Amministrazione e l'appaltatore predetto, ed ordinerà la restituzione della prestata cauzione. Le spese di trasferte per queste verificazioni saranno a carico dello intraprenditore.

Art. 18. — *Obblighi generali dell'appaltatore.*

Seguita la consegna della strada, l'appaltatore dovrà per tutta la durata del contratto provvedere regolarmente e continuamente all'esecuzione delle opere assunte in appalto, uniformandosi esattamente alle prescrizioni d'arte indicate nel capitolo 4°, ed alle speciali istruzioni ed ordini che, secondo le occorrenze, gli verranno comunicate dall'ingegnere o dagli altri ufficiali dell'ufficio incaricati della sorveglianza della strada.

Ove però siffatti ordini degl'ingegneri importino qualsivoglia mutamento allo stato precedente della strada, vi deve concorrere la preventiva approvazione della Deputazione.

Art. 19. — *Intimazioni ed esecuzione dei lavori d'ufficio.*

Qualora nel corso dell'anno si riconoscessero difetti o mancanze di manutenzione, verrà dall'Amministrazione intimato all'appaltatore di soddisfare agli obblighi del contratto, che egli avesse trascurati, assegnandogli un breve termine per mettersi in regola, trascorso il quale infruttuosamente, in seguito al relativo processo verbale redatto dall'ingegnere, con l'intervento di un deputato o di un consigliere provinciale destinato alla vigilanza della strada, la Deputazione ordinerà l'esecuzione degli occorrenti lavori di ufficio a tutto carico e spese dell'appaltatore moroso, addebitando perciò al medesimo il totale importo, se si trattasse di lavori a corpo, o la differenza fra l'importo effettivo e la loro liquidazione a prezzo d'elenco, in caso di lavori a misura.

L'ammontare effettivo di tali lavori, unitamente alle relative spese di assistenza e di visite per parte degl'ingegneri dell'Ufficio tecnico, verrà prelevato dalle somme dovute all'appaltatore sull'annuo canone di manutenzione, ovvero, occorrendo, dal deposito di cauzione che dovrà tosto essere reintegrato dall'impresario.

Art. 20. — *Lavori di urgenza.*

Verificandosi guasti, anche non procedenti da trascuranza o dolo dell'appaltatore, i quali rendessero pericoloso il transito, o

presentassero perciò il carattere d'urgenza, l'ingegnere intimerà all'appaltatore l'immediata esecuzione dei necessari lavori, e quando egli non vi ponesse mano entro il breve termine, che gli verrà assegnato, si provvederà alla loro esecuzione di ufficio a carico dell'appaltatore.

La intima dovrà essere vistata da un deputato provinciale o dal consigliere provinciale destinato alla vigilanza della strada.

Art. 21. — *Casi nei quali può aver luogo la rescissione del contratto.*

Allorchè per due volte si saranno dovuti eseguire dei lavori d'ufficio in contumacia dell'appaltatore, sarà in facoltà dell'Amministrazione di pronunziare la immediata rescissione del contratto, che sarà notificata all'appaltatore dalla Deputazione, senza altra intimazione, procedendosi quindi ad una nuova aggiudicazione del mantenimento della strada per il rimanente della durata del contratto a tutto danno e spese dell'impresario decaduto.

La rescissione del contratto verrà egualmente pronunziata con le medesime condizioni, ed inoltre con la perdita della cauzione, quando l'appaltatore si fosse reso colpevole di frode; e nell'uno e nell'altro caso egli avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Appena notificata all'appaltatore la risoluzione presa di rescindere il contratto, si procederà dall'ingegnere capo ad una esatta verifica della strada per addebitargli quelle mancanze che ne risulteranno.

Art. 22. — *Divieto di eseguire opere non approvate.*

È assolutamente vietato all'appaltatore di prestarsi ad eseguire variazioni od aggiunte alle opere contemplate nel contratto, e molto meno pei lavori non preveduti, senza un ordine regolare in iscritto dell'ingegnere, nel quale sarà citata la data della relativa approvazione della Deputazione od espresso il titolo dell'urgenza. In difetto di tal ordine l'impresario sarà responsabile dell'importo delle opere variate od aggiunte, cosicchè non solo non avrà mai titolo a ripetere dall'Amministrazione alcun compenso per dette spese, ma sarà anche obbligato ad eseguire, a tutto suo carico, tutte quelle riforme dei lavori fatti arbitrariamente che si rendessero necessarie, e a rifondere i danni che dalla loro esecuzione potessero derivare all'Amministrazione od ai terzi.

Solo nei casi della più stretta urgenza, l'ordine di eseguirsi i lavori di riparazione dovrà portare il visto del consigliere provinciale destinato alla vigilanza della strada, come nell'articolo 20.

Art. 23. — *Esecuzione dei lavori in più od in meno delle previsioni del progetto.*

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire le provviste ed i lavori appaltati in più od in meno delle previsioni contenute nel progetto di manutenzione, secondo i bisogni della strada e gli ordini che riceverà dall'ingegnere, sia che riguardassero la manutenzione ordinaria, sia che riguardassero opere straordinarie e d'urgenza. Potrà per altro rifiutarsi di eseguirli, quando l'aumento venisse a superare di un terzo l'importo del canone annuo di manutenzione previsto nel progetto.

Anche pei casi previsti in quest'articolo si osserverà quanto è detto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 24. — *Esecuzione dei lavori non preveduti nel progetto.*

Quando, durante il corso dell'appalto, si verificasse il bisogno di eseguire sulla strada lavori non compresi nel progetto di manutenzione, l'appaltatore avrà obbligo e diritto di eseguirli col ribasso convenuto nel contratto, ai prezzi dell'elenco annesso al capitolato, od all'occorrenza, secondo nuove analisi, sempre che il loro ammontare non ecceda la terza parte dell'annuo canone di mantenimento.

Questi lavori dovranno essere intrapresi e portati a compimento nel periodo di tempo, che sarà prescritto dall'Amministrazione, ed in caso d'inadempimento saranno applicabili le disposizioni dei precedenti articoli.

Similmente, nel caso che l'ammontare dei lavori eccedesse la terza parte dell'annuo canone di mantenimento, l'Amministrazione rimane libera di incaricare altri per l'eseguimento di detti lavori, sia con partito ad ordine, sia con esperimento di incanti, nei quali l'appaltatore di mantenimento non potrà invocare diritto di preferenza.

Art. 25. — *Indennità diverse a carico dell'appaltatore.*

Saranno a carico dell'appaltatore tutte quelle indennità che potessero competere ai proprietari, sia per estrazioni di materiali, sia per depositi dei materiali medesimi, per estrazione di terra, di zolle erbose, ecc., dai terreni adiacenti alla strada, come per ogni altro titolo temporaneo, o permanente, relativo alle opere di ordinario mantenimento, comprese nell'appalto, dovendo intendersi che l'onere di tale indennità sia stato debitamente valutato nella determinazione dell'annuo canone per le opere da appaltarsi a corpo, ed in quella dei prezzi unitari dell'elenco per le opere da appaltarsi a misura.

Art. 26. — *Controversie fra l'appaltatore e l'Amministrazione.*

Qualunque controversia potesse insorgere intorno al modo di esecuzione dei lavori appaltati, oppure all'intelligenza dei patti del contratto, sarà decisa inappellabilmente amministrativamente dalla Deputazione provinciale, e tecnicamente dall'ingegnere capo della provincia. In seguito alla data decisione, l'appaltatore dovrà intraprendere o proseguire la costruzione delle opere, distrurre, riedificare, o modificare le opere stesse, scartare e rifornire novelli materiali; in una parola dare perfetto adempimento a quanto sarà deciso siccome sopra si è detto.

Qualunque sia però la questione insorta, l'appaltatore non ha diritto a sospendere menomamente i lavori, ma deve continuarli sotto le prescrizioni pattuite o ricevute.

Art. 27. — *Verificazioni, assaggi e demolizioni di opere mal fatte.*

Tanto per le opere di ordinaria manutenzione, quanto per quelle di cui è fatta menzione nei precedenti articoli 23 e 24, sarà in facoltà dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale e di quello di sezione, di far demolire le parti di opere mal fatte, e di far praticare quegli assaggi e scandagli che riterranno opportuni nei lavori già eseguiti, per verificare la loro buona esecuzione, e l'appaltatore sarà in obbligo di ripristinare e rifare ogni cosa a proprie spese.

Art. 28. — *Variazioni nella strada data in appalto.*

Qualora lungo la strada appaltata vengano eseguite, a cura e spese dell'Amministrazione, nuove opere consistenti in qualche manufatto, od in qualche parziale deviazione della linea stradale, l'appaltatore sarà tenuto ad assumerne il mantenimento in base ad una perizia di supplemento debitamente approvata e regolata sopra i prezzi unitari dell'elenco annesso al presente capitolato o sopra nuove analisi.

Nel caso però che per effetto di queste variazioni venisse ad aumentarsi o a diminuire di oltre un terzo l'ammontare dell'annuo canone di manutenzione, potrà, a richiesta dell'appaltatore, aver luogo la rescissione del contratto.

Art. 29. — *Obbligo dell'appaltatore di trovarsi sui luoghi quando vi sia invitato.*

Ogni qual volta in forza di regolare intimazione fattagli dalla Deputazione o dall'ingegnere, l'appaltatore od il suo rappresentante sarà invitato a recarsi sopra luogo per qualunque opera-

zione relativa alla manutenzione della strada, sarà tenuto a deferire a tale invito, e quando non intervenisse, s'intenderà che egli non abbia stimata necessaria la sua presenza, e che accetti le conseguenze di tutto ciò che verrà stabilito ed ordinato dagli agenti dell'Amministrazione.

Art. 30. — *Denunzie delle contravvenzioni.*

L'appaltatore sarà obbligato a denunziare alla Deputazione qualunque contravvenzione ed ogni contravventore ai regolamenti ed ordini relativi alla polizia delle strade, affinchè siano prese, a seconda dei casi, le occorrenti misure, sia per far cessare gli abusi, sia per ottenere l'adempimento delle rispettive prescrizioni, lasciando però alla Deputazione stessa l'iniziativa degli atti quando occorresse procedere giudizialmente.

L'appaltatore che ommettesse di fare tali denunzie, oltre a rendersi in proprio responsabile di qualunque danno potesse derivare all'Amministrazione da tali omissioni, verrà assoggettato anche ad una multa di lire 10, da pronunziarsi contro di lui dalla Deputazione per ogni contravvenzione non denunziata e constatata dall'ingegnere capo o da quello di sezione.

In ogni caso però tutti i guasti che per fatto dei terzi fossero arrecati alla strada, dovranno ripararsi dall'appaltatore a spese dell'Amministrazione, ed ai termini del contratto, in caso di regolare denunzia; e a tutto carico e spese dell'appaltatore medesimo in caso di omessa denunzia, salvo il diritto di regresso contro gli autori di questi danni.

Art. 31. — *Conservazione delle servitù attive e passive della strada.*

L'appaltatore sarà obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella strada appaltata, rimanendo responsabile di tutte le spese di liti e danni, alle quali la Amministrazione potesse andare soggetta per il fatto della negligenza od arbitrio di lui.

Art. 32. — *Responsabilità dell'appaltatore.*

Oltre a quanto è disposto ne' precedenti articoli sarà l'impresario responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto, del buon esito dei lavori e delle conseguenze che potessero derivare da poca deferenza agli ordini degl'ingegneri, da ritardi nel compimento delle opere, o da incapacità o mala fede del personale addetto all'impresa, e sarà in facoltà degli ingegneri medesimi di ordinare l'espulsione di quegli agenti o operanti della impresa che si mostrassero insubordinati o disonesti, ovvero fossero incapaci di adempiere le incumbenze ad essi affidate.

Sarà inoltre il medesimo responsabile delle disgrazie che per sua incuria od imperizia fossero per accadere alle persone, ed in particolar modo a quelle addette ai lavori, dovendo perciò nei singoli casi compensare le medesime, o chi per esse, de' danni sofferti.

CAPO II.

Condizioni amministrative che si riferiscono alle varie specie di lavori.

Art. 33. — *Descrizione dei lavori.*

I lavori di manutenzione appaltati a corpo, si distinguono come segue:

La provvista, il trasporto, l'ammucchiamento e l'impiego di tutti i materiali e pietrisco per la perfetta manutenzione della strada;

Lo spurgo del fango e la rimozione della polvere e la continua configurazione del piano carreggiabile;

Il mantenimento delle banchine, dei cigli, delle scarpe, l'escavazione dei fossi e lo spurgo delle chiaviche e ponticelli;

La manutenzione dei selciati e dei lastrici o basolati, secondo è dettagliato nell'art. 38;

La manutenzione delle opere d'arte nel modo indicato all'ar colo 39;

Il ripristino del piano della strada e delle sue scarpe quali fossero state alterate o da ingombro di frane e di materiali tra nati dall'acqua o da scoscendimenti entro i limiti stabiliti nell' ticolo 42;

Il mantenimento delle piantagioni.

Qualunque differenza di quantità o di misura in più od in m venisse a verificarsi nei lavori non potrà mai dar diritto ad al compenso o riduzione.

Art. 34. — *Lavori e somministrazioni ad economia.*

Per quei lavori e somministrazioni che l'Amministrazione tendesse far eseguire ad economia nel tronco di strada appalta l'impresario avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri e i ma riali che gli verranno richiesti d'ufficio, e gliene verrà corrispo l'importare, secondo i prezzi dell'elenco, all'atto del pagame della prossima rata trimestrale con la provvigione del 5 per ce

Art. 35. — *Mantenimento dei tronchi di strada inghiaiati.*

L'appaltatore dovrà provvedere, trasportare ed impiegare i teriali occorrenti per mantenere l'inghiaiata del piano carreg bile ne' modi e con le condizioni stabilite nelle relative pres zioni di arte.

Gl'indennizzi permanenti o temporari che potranno essere vuti ai proprietari per l'esercizio delle cave e pei loro accessi, ranno interamente a carico dell'appaltatore dovendo ritenersi contemplati nei relativi prezzi unitari dei materiali.

Art. 36. — *Deposito del fango e della polvere.*

Sarà pure obbligo dell'appaltatore di convenire preventivam coi possessori adiacenti alla strada, dei luoghi, ne' quali il d sito del fango e della polvere, tolti dalla superficie stradale, p essere fatto con minor danno delle coltivazioni, e saranno int mente a suo carico le indennità che per tal titolo potranno es dovute a quei proprietari.

In ogni evento però l'appaltatore dovrà sgombrare dalla st i cumuli di fango e di polvere immediatamente dopo il loro mucchiamento ed il loro asciuttamento, qualunque sia la dist del luogo, ove dovrà depositarli.

Art. 37. — *Variazione di cave per l'estrazione del materiale.*

Nel caso per esaurimento di alcuna delle cave indicate nel spetto contenuto nell'articolo 50 o per altro plausibile motivo, corresse ricorrere ad altra località per l'estrazione dei mate l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento.

Benvero nel caso di scelta di nuove cave, non vi sarà luog compenso, qualunque sia la differenza della distanza.

Art. 38. — *Mantenimento di selciati e ciottolati.*

I selciati di proprietà dell'Amministrazione verranno mant dall'appaltatore in parte a corpo ed in parte a misura.

S'intenderanno appaltate a corpo, e quindi comprese nell'est di mantenimento, tutte quelle piccole riparazioni di tali se che non supereranno l'estensione superficiale di 2 metri qua per ciascun rappezzo.

I ristauri di maggiore estensione continua si riterranno app tati a misura, e saranno valutati secondo i prezzi unitari stabi nell'unito elenco per quella parte di cui ciascuno di essi super l'indicata estensione di metri quadrati 2.

Art. 39. — *Opere d'arte.*

Le opere d'arte, la cui manutenzione deve essere compresa l'appalto sono le seguenti:

a) Le chiaviche ed i ponticelli di luce non maggiore di tri 1 50, qualunque sia la loro altezza unitamente a tutte le parti, ed opere necessarie, quali sono le platee, i muri d'ala, i

zetti, le serre o briglie, siano queste di opera murale o di legname;

b) Le cunette ed i cunettoni selciati o lastricati;

c) I parapetti di opera murale;

d) Le platee di tutti gli edifici anche di dimensioni maggiori;

e) Le briglie o serre di muro esistenti nei fossi laterali od in quelli di scarico;

f) I paracarri o scansaruote di pietra di tutti gli edifizi;

g) I termini miliari o chilometrici, le indicazioni in pietra ed in marmo di qualunque specie.

L'appaltatore è pur tenuto al mantenimento superficiale di tutte le altre opere d'arte, le cui luci sono maggiori di m. 1 50, il quale comprenderà le rinzeccature ed i risarcimenti d'intonaco d'ogni specie dei muramenti in calcina, le piccole riparazioni delle fabbriche e dei muri a secco di volume non maggiore di m. c. 2 per ciascun manufatto, ed il supplemento di metri lineari 2 di mappe.

Per qualunque altro lavoro che potesse abbisognare per queste ultime opere d'arte, se ne farà il corrispondente progetto, e se lo importo, dedotto il ribasso d'asta, supererà il terzo dell'annuo estaglio, darà diritto all'Amministrazione di procedere ad un separato appalto.

I restauri indicati nel presente articolo dovranno farsi prontamente eseguire dall'appaltatore ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno e ad ogni ordine dell'ingegnere di sezione o suo incaricato, e quando essi vengano trascurati si applicherà il disposto degli articoli 19 e 20.

Art. 40. — *Cantonieri.*

Sarà anche obbligo dell'appaltatore il mantenimento di un cantoniere per ogni 3 chilometri di strada, fornito di attrezzi ed abbigliato, come sarà espresso nell'annesso regolamento.

I cantonieri saranno nominati dalla Deputazione provinciale su proposta dell'ufficio tecnico, e pagati dall'Amministrazione stessa sugli estagli convenuti con l'appaltatore.

Art. 41. — *Somministrazione d'operai.*

L'appaltatore sarà tenuto impiegare ad ogni occorrenza e a proprie spese quel numero di operai che dagli ingegneri ed assistenti provinciali sarà ritenuto necessario per eseguire tutti i lavori appaltati ed occorrenti per la buona conservazione della strada.

Nel caso che l'appaltatore si rifiutasse a somministrare quel numero di operai che gli verrà richiesto, l'ingegnere di sezione avrà facoltà di assumere d'ufficio quanti ne occorreranno a tutto carico e spese dell'appaltatore, operando nel certificato trimestrale o nella liquidazione finale di ciascun anno la detrazione dell'effettiva spesa sostenuta.

Art. 42. — *Remozione delle frane.*

Le materie che fossero trasportate dalle acque sul piano stradale e le frane avvenute nei terreni superiori saranno rimosse, e gli scoscendimenti del terrapieno stradale verranno risarciti a carico dell'appaltatore, qualora il loro volume non sia maggiore di m. c. 100 per ogni chilometro di strada e per ogni volta.

La rimozione delle frane e delle materie trasportate dalle acque sulla strada e la riparazione degli scoscendimenti di volume maggiore, verrà pure eseguita dall'appaltatore, il quale ne sarà pagato a misura, secondo il prezzo stabilito nell'elenco, per la sola quantità eccedente i metri c. 100 per ogni chilometro di via e per ogni volta. Nel primo caso la rimozione dovrà eseguirsi immediatamente, e nel secondo subito dopo che l'incaricato dell'Ufficio tecnico provinciale avrà riconosciuto in contraddittorio dell'appaltatore o del suo delegato l'entità della frana. La verifica sarà sempre fatta con l'assistenza del consigliere provinciale incaricato della vigilanza, od almeno dopo esservi stato invitato per iscritto.

Qualunque sia poi il volume delle frane e degli scoscendimenti, l'appaltatore sarà tenuto a far eseguire immediatamente e senza aspettare gli ordini dell'ingegnere i lavori occorrenti pel ristabilimento del transito, ove questo sia rimasto interrotto o reso pericoloso, sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio.

Art. 43. — *Mantenimento delle piantagioni.*

È obbligo dell'appaltatore di conservare e custodire quelle piante di ragione amministrativa esistenti lungo la strada, che gli saranno state consegnate al principio dell'appalto, descritte in apposito elenco, ove sarà indicato il loro numero, specie, grossezza, età approssimativa, non che i pali di sostegno delle novelle piante. Non potrà l'appaltatore tagliare quelle piante che per vetustà, per malattia, per danni sofferti venissero a deperire, se non dietro consenso in iscritto dell'ingegnere di sezione, e alle piante che si saranno dovute estirpare egli dovrà sostituirne delle nuove della medesima specie.

Art. 44. — *Obblighi dell'impresario per il tracciamento dei lavori.*

Sarà pure in obbligo dell'appaltatore il somministrare a sue spese e ad ogni occorrenza gli uomini per gli attrezzi, gl'istrumenti ecc., che possono essere necessari pel tracciamento dei lavori ad esso appaltati ed alla loro verificazione, e particolarmente della ghiaia e degli altri materiali destinati alla manutenzione del piano carreggiabile, e tutte le spese occorrenti a tal uopo dovranno intendersi già valutate e comprese nei prezzi dell'estaglio annuo per la manutenzione ordinaria e dell'elenco relativo ai lavori e somministrazione nel caso di opere straordinarie. Laddove per guasti avvenuti o per lavori in corso di esecuzione il transito rimanga impedito in qualche parte della strada, l'impresario dovrà a proprie spese, senza aver dritto ad alcun compenso, stabilire le occorrenti barriere e mantenere in tempo di notte i lumi necessari perchè il passo dei veicoli e dei pedoni possa aver luogo senza pericolo.

CAPO III.

Prezzo d'appalto, collaudo e pagamenti.

Art. 45. — *Ammontare annuo dell'appalto.*

Il prezzo annuo pel quale verrà assunto l'appalto sarà di lire.... per ogni chilometro, salvo quel ribasso che vi potrà essere nel momento dell'aggiudicazione diffinitiva.

Con tale estaglio s'intenderanno compensati tutti i lavori descritti negli articoli 33 e seguenti, con le eccezioni nei medesimi riportate.

Art. 46. — *Collaudazione annuale.*

Ogni anno in primavera avrà luogo la visita di collaudazione per opera dell'ingegnere della provincia, assistito da un deputato o consigliere provinciale, che dovranno visitare la strada per riconoscere se questa si trovi regolarmente mantenuta, e verificare se l'appaltatore abbia pienamente soddisfatto agli obblighi assunti nel contratto.

Il verbale di collaudo firmato dall'ingegnere capo o dall'ingegnere di sezione, dal deputato o consigliere provinciale, e dall'appaltatore, dovrà trasmettersi al prefetto della provincia, presidente della Deputazione.

Art. 47. — *Pagamenti trimestrali.*

I pagamenti dell'annuo canone di manutenzione si faranno in quattro rate trimestrali posticipate, in base ad un certificato dell'ingegnere di sezione assistito da un deputato o consigliere provinciale, in che dopo visita fatta, si dichiari aver l'appaltatore compiuta la provvista dei materiali, e soddisfatti gli altri obblighi relativi alla manutenzione. L'ultima rata verrà pagata in seguito all'approvazione del collaudo annuale.

Art. 48. — *Sospensione di pagamento delle rate.*

Qualora lo stato della strada, all'epoca della visita di collaudo venisse riconosciuta tale da non potersi far luogo alla collaudazione, non potrà l'appaltatore reclamare il pagamento delle ultime rate del canone di manutenzione, finchè non siasi messo in regola, facendo eseguire le provviste ed i lavori, ed adempiendo agli altri obblighi che verranno specificati nell'atto della visita.

Per l'effetto sarà immediatamente rilasciato un ordinativo allo imprenditore per rimettere le mancanze, risarcire i difetti, e ridurre o cambiare i materiali difettosi in un termine più o meno breve a seconda l'entità dei lavori da eseguirsi, spirato il quale si farà una seconda visita sulla strada in contraddittorio con l'appaltatore, ed anche in contumacia dello stesso, a costui carico e spese, per l'accertamento dell'adempimento agli ordini ricevuti, ed ove si rilevasse non avervi adempiuto, non solo in tutto, ma in parte, i lavori saranno eseguiti d'ufficio a mente degli articoli 19 e 21 del presente capitolato.

Art. 49. — *Compensi per danni cagionati da forza maggiore.*

Nei casi di danni procedenti da forza maggiore, l'imprenditore dovrà darne immediatamente avviso all'ingegnere di sezione, il quale procederà alle occorrenti verificazioni, e ne estenderà processo verbale in concorso del deputato, o consigliere provinciale, e dell'appaltatore. Il compenso da accordarsi all'imprenditore sarà poi determinato in proporzione dei lavori che occorrono, e per quanto eccedono i limiti previsti dagli articoli 33 e seguenti, per riparare ai guasti verificati, valutandoli ai prezzi relativi stabiliti nell'elenco, sotto deduzione del ribasso d'asta.

L'impresario non potrà pretendere compensi per quei danni che fossero imputabili alla sua negligenza, ed all'inosservanza degli ordini ricevuti dall'Ufficio tecnico della provincia, o che non fossero stati denunziati in 24 ore all'ufficio stesso.

In qualunque evento è sempre obbligato l'appaltatore di usare tutto quanto è possibile affinchè i danni non avvenissero, o che le cause di essi fossero rimesse nel loro principio, circostanza che deve risultare dal verbale di verifica.

Nei suddetti danni non vanno compresi gli ammannimenti di qualunque siasi materiale, perchè nè consegnati all'Amministrazione, nè impiegati sulla strada.

CAPO IV.

Prescrizioni d'arte.

Art. 50. — *Qualità e quantità dei materiali.*

Per la manutenzione del piano carreggiabile saranno impiegati i materiali provenienti dalle cave e dalle località indicate nel seguente prospetto.

La quantità di questi materiali da provvedersi e da impiegarsi annualmente nei singoli tronchi di strada sarà pure prossimamente eguale a quella notata nel prospetto medesimo.

PROSPETTO INDICATIVO

de' materiali da impiegarsi per il mantenimento dei tronchi di strada inghiaiati.

Numero d'ordine	Indicazione		Prescrizione		
	de' tronchi di strada inghiaiati	della loro lunghezza in metri	del numero dei mucchi di m. c. ciascuno	della qualità dei materiali	delle cave

Art. 51. — *Epoche delle provviste e trasporti dei materiali.*

Gli approvvigionamenti dei materiali nei luoghi di estrazione o di deposito dovranno trovarsi preparati per una metà entro il mese di marzo, per l'altra metà a tutto settembre.

Il trasporto sulla strada si farà successivamente dal 1° aprile al 30 settembre, in guisa che possano essere verificate in detta epoca la qualità e la distribuzione dei mucchi.

Qualora poi per qualche speciale circostanza si rendesse necessario di avere sulla strada qualche porzione di materiale in epoca diversa dalla suindicata, l'appaltatore dovrà prestarsi a provvedervi in quel congruo spazio di tempo che gli verrà prefisso dallo ingegnere, senza diritto a pretendere compenso alcuno oltre i prezzi pattuiti nel contratto.

Art. 52. — *Spezzatura e depuramento del materiale.*

La spezzatura del materiale da ridursi a pietrisco e le operazioni necessarie pel depuramento della ghiaia verranno eseguite nelle cave e nei luoghi di estrazione e di deposito, essendo espressamente proibito di eseguire la spezzatura suddetta sulle banchine della strada.

Art. 53. — *Qualità e dimensioni dei materiali.*

La ghiaia ed il pietrisco dovranno essere della migliore qualità rinvenibile nei luoghi prescritti, e trovarsi scevri affatto di terra, di sabbia, di detrito o di altre materie eterogenee. La grossezza del materiale dev'essere tale che ogni pezzo e per qualunque verso possa passare da un anello cilindrico di ferro del diametro di 45 millimetri, nè potrà essere minore in ogni lato di millimetri 13. Se all'atto della misura, della verifica, o in occasione di qualunque visita sulla strada, si trovasse di dimensioni maggiori o minori delle sopradette, si riterrà dal certificato di pagamento trimestrale la rata corrispondente al prezzo del pietrisco difettoso, e si ordinerà allo appaltatore di ridurre a questa misura, o depurarsi il materiale difettoso in un termine improrogabile e strettamente necessario, elasso il quale si farà dall'ingegnere una seconda visita a tutto danno e carico dell'imprenditore, ed ove si trovasse non aver dato adempimento in tutto od in parte all'ordine avuto, la riduzione e la depurazione si farà d'ufficio per come sopra si è detto.

Art. 54. — *Collocamento dei materiali lungo la strada.*

I materiali verranno disposti a cura e spese dell'appaltatore, e a norma delle indicazioni che darà l'ingegnere, in mucchi della forma di un prisma triangolare tronco agli estremi, sopra un solo dei fianchi della strada, e regolarmente allineati in guisa che occupino la minore zona possibile.

Il loro volume sarà costante, cioè di metro cubo 1; e se l'appaltatore non si uniformasse ad un tale obbligo, le dimensioni dei mucchi più piccoli saranno applicate a tutti quelli del medesimo tronco, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso per il danno che da tale ragguaglio potrebbe derivargli allorchè dovrà riconsegnare la strada. I mucchi saranno posti di anno in anno alternativamente sui due fianchi della strada. In quei tronchi nei quali la strada si trovi soverchiamente ristretta, non meno che sui ponti, non si collocheranno mucchi di ghiaia o di pietrisco.

Nel primo caso si stabiliranno dei depositi di ghiaia fuori del piano stradale; nel secondo si collocherà il materiale pel mantenimento della carreggiata del ponte agli estremi del manufatto, ovvero in campagna.

Art. 55. — *Impiego dei materiali.*

L'impiego della maggior parte dei materiali avrà luogo, secondo gli ordini degl'ingegneri di sezione, all'epoca delle pioggie autunnali, con parziali spargimenti di ghiaia e di pietrisco atti a ridonare al piano carreggiabile la sua sagoma normale in tutti quei

tratti nei quali la superficie di esso si trovasse depressa. Questa operazione dovendo essere eseguita con prontezza, affine di profittare del tempo favorevole, dovrà l'appaltatore impiegare quel numero di lavoranti occorrenti, perchè lo spargimento possa essere regolarmente eseguito in pochi giorni; e quando il tempo volgesse all'asciutto, lo spargimento dovrà essere sospeso per continuarlo e compierlo poi al primo cadere della pioggia.

Art. 56. — *Sfangatura e riparazioni giornaliere.*

Allo spargimento del materiale dovrà farsi procedere un accurato sfangamento del piano stradale; sarà inoltre obbligo dell'appaltatore di tener la strada sgombra continuamente dai detriti molli e polverosi e di colmare diligentemente con ghiaia o pietrisco le solcature, le rotaie e depressioni che si manifestassero, avendo sempre cura di riparare immediatamente i danni avvenuti nella strada e di non lasciarli ingrandire a danno della comodità del transito.

In conseguenza l'appaltatore dovrà impiegare un numero di giornalieri sufficiente, perchè quest'operazione possa essere eseguita ogni giorno per tutta la lunghezza della strada. Ne' tempi di gelo e di siccità non verrà impiegato materiale; ed in quest'ultimo caso s'impiegherà soltanto quella piccola quantità che potrà occorrere per riempire le solcature che si fossero formate per disaggregazione dell'inghiaiata, finchè non saranno perfettamente rapprese ed assettate.

Art. 57. — *Prescrizioni relative al mantenimento dei selciati.*

Le riparazioni dei selciati verranno eseguite in tutte le epoche dell'anno ogniqualvolta siano avvenute in questi selciati depressioni tali da raggiungere i quattro centimetri.

Art. 58. — *Prescrizioni relative al mantenimento dei lastrici.*

Colle stesse norme stabilite per ciascuno dei due precedenti casi dovrà l'appaltatore provvedere al mantenimento dei lastrici o basolati, impiegando nei rattoppi che vi si manifestassero necessari, materiali delle dimensioni e delle cave prescritte.

Le commettiture saranno condotte a piombo per due terze parti almeno dell'altezza delle pietre, e saranno lavorate a subbio e scarpello, e coi parziali restauri non si dovrà alterare la struttura, giuntura e direzione dei filari del lastrico o basolato esistente.

Art. 59. — *Prescrizioni per la manutenzione delle banchine.*

Sarà obbligo dell'appaltatore di curare che le banchine per opera di cantonieri e lavoranti ausiliari sieno mantenute nella loro normale inclinazione verso i fossi laterali e senza presentare depressioni sensibili, sicchè le acque di pioggia cadute sulla superficie della strada possano liberamente scaricarsi nei fossi medesimi. Quelle banchine dovranno inoltre essere tenute sgombre dalle erbe e dai sassi; ed i loro cigli trovarsi costantemente in buono stato.

Per riempire le depressioni e le buche delle banchine s'impiegherà principalmente il fango tolto dal piano carreggiabile, in mancanza del quale si farà uso di terra che sarà estratta dalle campagne laterali.

I cigli e le scarpe dovranno essere ripristinati con le rispettive zolle erbose a termine di consegna.

Art. 60. — *Escavazione dei fossi.*

fossi laterali alla strada, le cunette con selciato o senza ed i fossi di scarico saranno espurgati per la intera loro lunghezza non meno di due volte all'anno, cioè in primavera ed autunno; in tale occasione saranno rimosse tutte le materie depositate dalle acque sul loro fondo e sulle scarpe, non omettendo altresì di tagliare rasente alla terra, ma non svellere, le erbe che nascessero nelle scarpe stesse e massimamente ne' cigli. Un tale obbligo dell'appaltatore si estende anche in tutte quelle epoche dell'anno quando sieno avvenuti sensibili interrimenti.

Sarà inoltre obbligo dell'appaltatore di far tagliare tutte quelle siepi, piante di ogni genere e tutti quei rami d'alberi che sporgessero sulla strada.

Art. 61. — *Espurgo delle chiaviche.*

Dovrà parimenti tenersi espurgato il fondo dei ponticelli, ponti, chiaviche e chiavicotti, rimuovendo le materie che vi si fossero depositate.

Art. 62. — *Opere d'arte.*

Per la manutenzione delle opere d'arte si richiamano tutte le condizioni espresse nell'art. 39.

CAPO V.

Art. 63. — *Multe che possono infliggersi all'appaltatore.*

Oltre a quanto nel presente capitolo si è stabilito per l'eseguimento d'ufficio a danno dell'appaltatore per mancato adempimento agli obblighi contratti, lo stesso va soggetto alle seguenti multe per ogni trasgressione o inadempimento agli stessi.

Queste multe che saranno inflitte irremissibilmente dall'ingegnere capo, saranno ritenute dallo importo dei certificati trimestrali, ed andranno a totale beneficio dell'amministrazione provinciale.

1. Per ogni contravvenzione non denunziata, giusta l'art. 30, lire 10;

2. Quando l'appaltatore impiegherà i cantonieri nelle operazioni della fornitura, trasporto ed ammucchiamento di pietrisco e ghiaia lungo la strada ed in altri lavori non dipendenti dal mantenimento lire 10, e per ogni volta e per ogni cantoniere;

3. Per ogni occultazione delle mancanze dei cantonieri e trasgressioni ai relativi regolamenti lire 10;

4. Per ogni metro cubo di pietrisco di eccedenti dimensioni o con detrito, sabbia, terra ed altre materie eterogenee, sarà inflitta la multa tra l'un quinto e l'un decimo del prezzo del pietrisco stesso a seconda la più o meno quantità di eccedente grossezza e delle materie eterogenee;

5. Per un cumulo di pietrisco che ingombra il passeggiatoio della strada, occupando la benchè minima parte della carreggiata, o depositato sui ponti, muri di accompagnamento e di sostegno, centesimi 20;

6. Per ogni 100 metri di rotaie o solcature lungo la carreggiata che avessero la profondità da 3 a 5 centimetri, centesimi 50 per ogni rotaia;

7. Per ogni sfossatura sulla superficie della carreggiata, centesimi 25;

8. Per ogni metri 100 di carreggiata polverosa o non sfangata, lire 5;

9. Per ogni 100 metri lineari di passeggiatoi non spianati, o per scarpe e cigli trascurati, lire 2;

10. Per 100 metri lineari di fosso portatore non spurgato, centesimi 50;

11. Per ogni luce di ponte e ponticello non espurgata, lire 3;

12. Per il trascurato mantenimento dei lavori di muratura la multa sarà tra l'un quinto e l'un decimo del loro valore;

13. Per ogni metri 100 di carreggiata su cui siasi sparso il pietrisco di eccedenti dimensioni o non depurato, oppure senza togliere il fango ed anche la polvere dal piano stradale, lire 5;

14. Per ogni cumulo di fango o polvere non sgombrato dalla strada, centesimi 20;

15. Per ogni cumulo di pietrame che si rompe a pietrisco sulla strada, lira 1.

Bari, 1° marzo 1874.

L'Ingegnere compilatore del progetto
D'ELIA FEDERICO.

Approvato dalla Deputazione provinciale di Bari il dì 17 maggio 1881 per gli effetti della deliberazione del Consiglio provinciale del 29 settembre 1880.

Il Prefetto Presidente
PETRA.

ELENCO

dei prezzi risultati dalle analisi del progetto d'appalto.

Designazione dei lavori	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO L.	C.

REGOLAMENTO

dei cantonieri per le strade provinciali.

Art. 1. — *Definizione del cantoniere.*

Il cantoniere è un lavorante salariato mensilmente dall'Amministrazione per prestare permanentemente la sua opera in tutto ciò che concerne il mantenimento delle strade provinciali.

Art. 2. — *Nomina di cantonieri e condizioni per la loro ammissione.*

I cantonieri che occorrono saranno proposti dall'appaltatore e sul parere dell'ingegnere capo nominati ed approvati dalla Deputazione provinciale, e riceveranno dal signor prefetto della provincia la patente ed il permesso del porto d'armi.

La scelta dovrà cadere sopra soggetti di conosciuta idoneità, di irreprensibile condotta, di robusto temperamento, di età non maggiore di trentacinque anni, e che sappiano possibilmente leggere e scrivere o almeno sottoscrivere. A parità delle altre condizioni saranno preferiti i militari congedati.

Art. 3. — *Giuramento.*

I cantonieri dovranno prestare giuramento nelle mani del prefetto presidente della Deputazione provinciale, per avere la qualità di agenti giurati, osservando le norme fissate in proposito dai regolamenti in vigore.

Art. 4. — *Dipendenza.*

I cantonieri devono obbedienza a tutti gli ingegneri ed agenti stradali dell'ufficio da cui dipendono. Devono pure obbedire allo appaltatore per ciò che riguarda l'esecuzione dei lavori.

Art. 5. — *Oggetti di cui devono provvedersi.*

Ogni cantoniere dovrà provvedersi e mantenere a proprie spese i seguenti oggetti, cioè:

1. Un badile o pala di ferro;
2. Una zappa;
3. Un piccone a punta e taglio;
4. Un raschiatoio per raccogliere il fango;
5. Due trolli di legno ferrati per la polvere;
6. Una ronca pel taglio delle sterpaie alte e basse;
7. Un roncone id. id.;
8. Una carriola o carretta a mano;
9. Una secchia per trasportare acqua;
10. Un anello di ferro del diametro interno di millimetri 45 per verificare il pietrisco;
11. Una corda lunga 20 metri per l'allineamento dei cigli;
12. Un'asta cilindrica di legno alta due metri, munita inferiormente di punta di ferro e superiormente di una lastra di ferro ovale, nella quale sia scritto: *Cantone N°...*;
13. Una blouse, conforme al modello che sarà approvato dalla Amministrazione;
14. Un cappotto di panno, id. id.;
15. Un cappello, id. id.;
16. Una libretta di servizio, il presente regolamento, gli articoli della legge sulla polizia stradale e su i veicoli;
17. Una placca di ottone su cui sia scritto il nome della strada ed il numero del cantone, da portarsi al braccio sinistro.

Quelli fra i cantonieri che mancassero totalmente od in parte dei mezzi per corredarsi di tutti i ridetti oggetti, saranno sovvenuti dall'appaltatore, il quale si rimborserà mediante ritenute sul loro salario, non eccedenti però le lire quattro al mese.

Art. 6. — *Tronco di strada affidato a ciascun cantoniere.*

A ciascun cantoniere sarà assegnato un tronco di strada di chilometri tre, che si chiamerà *cantone*, e nel quale sarà in via ordinaria esclusivamente impiegata l'opera sua. Spetterà all'ingegnere capo, in casi eccezionali, di variare la lunghezza del tronco di strada affidato a ciascun cantoniere.

Art. 7. — *Abitazione.*

Ciascun cantoniere dovrà avere la sua abitazione il più che sarà possibile in prossimità del tronco di strada a lui affidato. Non potrà cambiare abitazione senza preventiva approvazione dell'ingegnere capo.

Art. 8. — *Permanenza continua sulla strada e durata del lavoro giornaliero.*

In ciascun giorno dell'anno e non ostante qualsiasi intemperie di pioggia, neve ed altro, il cantoniere dovrà trovarsi sulla strada dall'albeggiare al tramonto e percorrere la lunghezza del suo cantone per applicare preferibilmente l'opera sua a quei luoghi che maggiormente abbisognassero d'essere riparati.

Dall'obbligo del lavoro sono eccettuati soltanto i giorni festivi, nei quali basterà che il cantoniere visiti semplicemente la strada per rimuovere, occorrendo, quegli ostacoli che si opponessero al libero passaggio o fossero di pericolo ai viandanti.

In caso di urgenza però, ed ove il caso lo richieda, il cantoniere sarà obbligato a lavorare anche nei giorni festivi.

Il riposo giornaliero del cantoniere sarà quattro ore in estate, tre ore in primavera ed autunno, ed un'ora e mezzo in inverno ripartite nel modo che sarà stabilito dall'ingegnere capo della provincia.

Non potrà però il cantoniere allontanarsi dalla strada nè per mangiare, nè per riposare; e dovrà restare anche in questo intervallo di tempo in luogo vicino alla strada ed esposto alla pubblica vista.

L'asta di cui al numero 12 dell'articolo 5 dovrà essere tenuta costantemente infissa nel terreno, lungo uno de'margini della strada, variandone di tempo in tempo la posizione, per modo che essa non si trovi mai ad una distanza maggiore di metri 100, dal sito, ove il cantoniere sta lavorando o riposando.

Art. 9. — *Caso di malattia*

In caso di malattia il cantoniere dovrà farne immediatamente avvisato l'Ufficio tecnico provinciale, da cui dipende. Se la malattia oltrepasserà i tre giorni dovrà far pervenire all'ingegnere di sezione il relativo certificato medico; e dopo quindici giorni di malattia sarà tenuto a farsi sostituire a sue spese, e finchè non sarà ristabilito in salute, da persona idonea ed accettata dall'ingegnere di sezione.

Qualora la malattia si prolungasse oltre i tre mesi ed il cantoniere si rendesse inabile al servizio, sarà nominato un altro cantoniere con le norme stabilite all'articolo 3.

Art. 10. — *Lavori d'obbligo dei cantonieri.*

Sono d'obbligo dei cantonieri tutti i lavori necessari per mantenere costantemente la strada e le attinenze in ottimo stato, esclusi soltanto i lavori per la provvista dei materiali, di rifornimento e loro distribuzione in mucchi regolari lungo i fianchi della strada, nei quali lavori di esclusiva spettanza dell'appaltatore i cantonieri non dovranno prendere parte alcuna, limitandosi alla sorveglianza dell'adempimento dei relativi obblighi assunti dall'appaltatore.

I principali tra i lavori cui è tenuto il cantoniere sono i seguenti:

a) Sgombrare la superficie stradale dal fango e dalla polvere a misura che vi si formano; e togliere con particolare cura gli orli di fango delle rotaie, raccogliendo queste materie in piccoli mucchi tra i mucchi del materiale di rifornimento e lasciandovele finchè non si possa gettarle nelle attigue campagne o trasportarle ai luoghi di scarico;

b) Appianare le rotaie che venissero a formarsi e riempirle con ghiaia o pietrisco minuto;

c) Spargere la ghiaia o pietrisco, sia per più estesi ricarichi, a seconda del bisogno ed in conformità degli ordini e delle istruzioni de' suoi superiori gerarchici, avvertendo che pei piccoli rappezzamenti, prima d'impiegare il materiale di rifornimento, si dovrà inaffiare il suolo stradale, ed i più estesi ricarichi avranno luogo soltanto nei tempi umidi e non mai nei geli e nelle siccità. In ogni caso allo spargimento della ghiaia o pietrisco dovrà essere premessa la rimozione del fango e della polvere.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per modo da conservare al piano stradale la sua sagoma normale.

Tanto nei rappezzamenti che nei ricarichi più estesi dovrà sceverare le pietre eccedenti la prescritta dimensione ed accumularle accanto al materiale di rifornimento per essere quivi verificate dall'ingegnere;

d) Tenere in buon ordine i marciapiedi per modo che la loro superficie non presenti depressioni, conservi il suo regolare declivio verso i fossi laterali e sia sgombra dalle erbe che si rendono incomode al passaggio.

Per colmare le depressioni e rettificare le pendenze s'impiegherà principalmente il detrito levato dal piano carreggiabile, ed in difetto di esso si prenderà la terra delle vicine campagne;

e) Riparare a tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpe della strada con buona terra ben battuta e rivestita con zolle erbose;

f) Rimovere le materie che per frane o per altra qualsiasi causa venissero ad ingombrare la superficie stradale e ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;

g) Escavare i fossi stradali e spurgare le chiaviche e i ponticelli non meno di due volte all'anno, cioè dopo le pioggie di primavera e di autunno, ed in ogni epoca poi rimuovere le materie che vi fossero depositate dalle acque e svellere le piante da qualunque specie che vi vegetassero, per modo che le acque possano sempre scorrervi senza ostacoli;

h) Svellere le erbe e le piante che nascono sui muri delle opere d'arte appartenenti alla strada, tosto che apparisca la loro vegetazione;

i) Rompere particolarmente nei tratti in pendenza i ghiacci che si formassero sulla strada anche dipendentemente dalle nevi, ovvero stendervi sopra uno strato di minutissima ghiaia o pietrisco.

Nell'esecuzione dei lavori qui sopra indicati e di tutti gli altri che potessero occorrere per la conservazione della strada e delle sue attinenze, i cantonieri dovranno osservare con scrupolosa esattezza gli ordini ed istruzioni speciali che, a seconda dei casi e delle circostanze, saranno loro impartite dagl'ingegneri, dagli assistenti o dal rispettivo appaltatore.

Art. 11. — *Lavori fuori del rispettivo cantone.*

Dietro ordine dell'ingegnere di sezione, il cantoniere sarà obbligato a recarsi, o solo o in compagnia d'altri, a prestare temporaneamente l'opera sua negli altri cantoni della stessa strada.

Art. 12. — *Lavorieri sussidiarii.*

Quando il cantoniere giudicherà di non poter fare a meno del sussidio di lavoranti straordinari per la pronta esecuzione dei lavori di mantenimento del suo cantone, ne farà dimanda all'appaltatore indicando il numero di lavoranti che crederà abbisognare; ed ogni cantoniere nel rispettivo cantone, continuando a prestare l'opera sua, dirigerà i lavori da eseguirsi dai giornalieri sussidiari e ne sarà responsabile.

Art. 13. — *Piantagioni lungo la strada.*

Nelle strade lungo le quali esistono piantagioni di alberi di proprietà amministrativa, ogni cantoniere dovrà nel rispettivo cantone curare che gli alberi non vengano danneggiati dai viandanti ed eseguire le operazioni necessarie per la loro buona conservazione e specialmente l'innaffiamento delle piante novelle.

Art. 14. — *Vigilanza sui materiali depositati lungo la strada.*

I cantonieri dovranno invigilare con tutta la cura e solerzia alla conservazione dei materiali depositati lungo la strada e nei laterali magazzini, e dovranno regolarizzare prontamente i mucchi dei suddetti materiali quando per qualsiasi causa si trovassero scompaginati.

Procureranno pure d'impedire, per quanto sarà in loro potere, i rubamenti dei materiali depositati dall'appaltatore lungo la strada o nei laterali magazzini; ed in caso renderanno avvertito l'appaltatore affinchè questi tuteli, come crederà meglio, il proprio interesse.

Art. 15. — *Vigilanza sulla qualità di materiali provveduti dall'appaltatore.*

I cantonieri dovranno riferire all'appaltatore se i dimazzatori ed ammucchiatori del pietrisco e della ghiaia adempiscono al loro dovere, tanto nella confezione dei materiali, quanto nella loro dimensione e purezza, al quale uopo sono forniti dello anello di misura; e faranno pure rapporto all'Ufficio tecnico anche se scopriranno che l'appaltatore manchi a qualunque dei suoi obblighi, o che nella formazione dei mucchi dei materiali si usi qualche frode.

Art. 16. — *Corrispondenza d'Ufficio.*

Per la corrispondenza d'Ufficio relativa al servizio, i cantonieri dovranno ricapitare le lettere immediatamente e gratuitamente, rilevandosi fra loro di cantone in cantone, tanto per l'invio, quanto per la risposta. Questo sarà il mezzo di cui ciascun cantoniere dovrà valersi per far pervenire con la maggior prontezza all'ingegnere od all'appaltatore, dal quale immediatamente dipende, i suoi rapporti e le sue denunzie sopra qualsivoglia bisogno, sconcerto o contravvenzione.

Art. 17. — *Visite dell'ingegnere ed altri impiegati.*

I cantonieri dovranno accompagnare gli ingegneri e gli altri impiegati dell'Ufficio tecnico nelle visite dei rispettivi cantoni, per prestare l'opera loro nelle misure e nei rilievi tecnici e per ricevere gli ordini e le istruzioni che le circostanze potessero richiedere.

Art. 18. — *Soccorso ai viaggiatori.*

Sarà altresì dovere dei cantonieri di prestare gratuito soccorso ai viaggiatori ed alle vetture nel caso d'intemperie o di disgrazie. Sarà riguardata come gravissima mancanza per parte dei cantonieri il chiedere ricompensa per il prestato aiuto; però non saranno obbligati a trasportare valigie, derrate od altro.

Art. 19. — *Vigilanza sui pali e fili telegrafici.*

I cantonieri dovranno estendere la loro vigilanza ai pali ed ai fili delle linee telegrafiche che si trovassero stabilite lungo la strada, secondo le speciali istruzioni che verranno loro comunicate dallo ingegnere capo, ma non sono tenuti a prestare l'opera loro in aiuto agli agenti telegrafici.

Art. 20. — *Accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni di polizia stradale.*

Ogni cantoniere dovrà attentamente invigilare che nel rispettivo cantone non sia in modo alcuno contravvenuto alle disposizioni della sezione 1ª, capo IV, titolo 2, della legge 20 marzo 1865, ed a quella dei regolamenti relativi alla polizia delle strade, alla libera circolazione ed alla sicurezza del passaggio. A tale effetto esso cantoniere dovrà nei giorni festivi leggere o farsi leggere le disposizioni della citata legge e relativi regolamenti, di cui avrà copia nel suo libretto di servizio, onde imprimersele bene nella memoria e porsi in grado di rispondere esattamente alle interrogazioni che su questo particolare i suoi superiori gerarchici avranno cura di fargli frequentemente.

Qualora gli avvertimenti ed i buoni uffici del cantoniere non valgano ad impedire fatti contro il disposto della citata legge e relativi regolamenti, esso dovrà accertare la contravvenzione mediante verbale, che coi mezzi di cui all'articolo 16, farà immediatamente pervenire all'ingegnere di sezione, od all'appaltatore, affinchè sia proceduto a termine di legge contro i contravventori.

I verbali saranno scritti in carta libera, ed enuncieranno:

1. Il giorno ed il luogo in cui sono stesi;

2. Il nome e cognome, qualità e residenza di chi lo stende;

3. Il luogo e giorno in cui la contravvenzione è stata commessa, e le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove e gli indizi esistenti a carico dei contravventori. Quando non sarà possibile di indicare precisamente il giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basterà accennare l'epoca in cui presumibilmente la medesima sarà stata eseguita;

4. Gli interrogatori e le risposte del contravventore, o dei contravventori, tanto sui loro nomi, cognomi, patria, professione e domicilio, che sulle circostanze relative alla contravvenzione.

I verbali saranno firmati da chi avrà accertata la contravvenzione, e nel caso che il cantoniere non sappia scrivere, esso farà stendere il verbale dall'appaltatore, o da altra persona, che lo firmerà facendo cenno di siffatta circostanza.

Il cantoniere che avrà accertata la contravvenzione percepirà un terzo delle pene pecuniarie, che si pagheranno dai contravventori. Un altro terzo si percepirà dall'appaltatore. L'ultimo terzo verrà depositato nella Cassa di risparmio presso il Banco di Napoli con libretto intestato alla Deputazione provinciale, la quale, nei casi di malattia dei cantonieri, oltre i 15 giorni, accertata come nell'articolo 9, potrà liberare dei sussidi in quelle proporzioni che crederà convenienti.

Art. 21. — *Avvenimenti straordinari.*

Qualunque straordinario avvenimento succedesse lungo la strada od in vicinanza d'essa, e che in qualsiasi modo si riferisse al transito lungo la strada medesima, dovrà essere dai cantonieri recato immediatamente a cognizione dell'ufficio da cui dipendono, o dall'appaltatore, o, secondo i casi, della prossima autorità comunale, affinchè possano essere eseguite quelle verificazioni e presi quei provvedimenti che si terranno necessari.

Art. 22. — *Salario.*

Il salario mensile dei cantonieri sarà determinato dalla Deputazione provinciale all'epoca della rinnovazione degli appalti per tutta la durata di questi, e verrà loro corrisposto dalla Deputazione stessa alla fine di ogni mese, con la debita ritenuta per fornitura di vestiario, utensili e simili.

Art. 23. — *Punizioni.*

Le mancanze dei cantonieri nell'adempimento dei doveri loro imposti dal presente regolamento saranno punite:

a) Con multe;

b) Con la sospensione, senza stipendio, per un tempo non minore di dieci, nè maggiore di cinquanta giorni;

c) Col licenziamento.

Nel corso di ciascun anno, alla prima mancanza d'un cantoniere sarà inflitta la multa di lire 2, alla seconda di lire 5, alla terza di lire 10; alla quarta mancanza sarà sospeso, ed alla quinta sarà definitivamente licenziato dal servizio e privato del porto d'armi.

Nel caso di verificata frode o di altra grave mancanza sarà immediatamente licenziato, quand'anche siffatta mancanza fosse la prima. L'inflizione delle multe e della sospensione sarà proposta dall'appaltatore e dall'ingegnere di sezione e sancita dall'ingegnere capo, che ne informerà la Deputazione provinciale. Il licenziamento verrà decretato dalla stessa Deputazione sulla proposta dell'ingegnere capo.

Le multe inflitte ai cantonieri, da prelevarsi dal loro salario, saranno depositate presso l'Amministrazione provinciale, la quale per una metà ne farà deposito presso la Cassa di risparmio per farsene l'uso secondo è detto nell'articolo venti, e sull'altra metà la Deputazione in ogni primo aprile, sulla proposta dell'appaltatore e dell'ingegnere capo provinciale, libererà delle gratificazioni a favore dei cantonieri della stessa strada, che più avessero dato prova di alacrità, assiduità, buona volontà, ed abilità nel servizio.

Art. 24.

In tutti i casi nei quali per le strade provinciali è detto che i provvedimenti si emetteranno dalla Deputazione provinciale, per le strade comunali tali risoluzioni sono riservate alla Giunta comunale.

Bari, 1° marzo 1874.

L'ingegnere compilatore del progetto D'Elia Federico.

Approvati dalla Deputazione provinciale di Bari il dì 17 maggio 1881 per gli effetti della deliberazione del Consiglio provinciale del 29 settembre 1880.

Il Prefetto Presidente
PETRA.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

PROSPETTO dei prodotti lordi delle ferrovie nel mese di ottobre dell'anno 1881, in confronto con quelli del corrispondente mese del 1880.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di ottobre* 1881, *in*

MESE DI OTTOBRE	FERROVIE di proprietà dello Stato		FERROVIE di diverse Società esercitate dallo Stato		ROMANE		MERIDIONALI	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 ottobre . . . . Ch.	3959	3829	957	957	1708	1708	1466	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ott. »	3913	3792	935	935	1682	1682	1453	1450
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).								
Viaggiatori. . . . . L.	4,598,328	3,982,190	793,819	699,562	1,412,865	1,431,426	1,071,494	1,048,855
Bagagli. . . . . »	208,548	187,068	22,628	20,654	72,421	73,334	33,509	34,615
Merci a grande velocità . . »	924,224	949,744	197,356	199,221	320,410	324,673	260,020	259,309
Merci a piccola velocità . »	4,827,932	4,953,399	983,738	1,025,538	1,021,179	1,033,744	1,010,849	1,393,901
Introiti diversi. . . . . . . »	21,083	41,501	»	»	8,874	7,811	32,492	22,180
TOTALI . . . . L.	10,580,115	10,113,902	1,997,541	1,944,975	2,835,749	2,870,988	2,408,364	2,758,860
Mesi antecedenti. . . . . . »	78,386,510	72,579,858	13,100,011	12,440,447	24,065,187	22,209,958	18,045,858	17,056,331
TOTALI dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . L.	88,966,625	82,693,760	15,097,552	14,385,422	26,900,936	25,080,946	20,454,222	19,815,191
Differenze nel 1881.								
Mese di ottobre. . . . . . L.	+ 466,213		+ 52,566		— 35,239		— 350,496	
Dal 1° gennaio al 31 ott. L.	+ 6,272,865		+ 712,130		+ 1,819,990		+ 639,031	
Prodotto chilometrico								
Del mese di ottobre . . . L.	2,684	2,653	2,136	2,080	1,685	1,706	1,645	1,902
Dal 1° gennaio al 31 ott. »	22,736	21,807	16,147	15,385	15,939	14,911	14,077	13,665
Differenze nel 1881.								
Mese di ottobre . . . . . L.	+ 31		+ 56		— 21		— 257	
Dal 1° gennaio al 31 ott. L.	+ 929		+ 762		+ 1,028		+ 412	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DI

Esercitate dall'Amministrazione

MESE DI OTTOBRE	RETE DEL PIEMONTE (1)		RETE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE (2)		RETE VENETA (3)		LINEE TOSCANE-LIGURI	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 ottobre . . . . Ch.	703	703	828	828	622	622	431	431
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ott. »	703	703	819	819	622	622	431	431
PRODOTTI								
Viaggiatori. L	1,275,621	1,109,522	1,333,364	1,167,541	757,507	664,352	725,759	632,939
Bagagli. . . . . »	61,788	57,016	59,841	55,443	33,839	30,263	37,788	34,950
Merci a grande velocità . . »	299,458	298,482	302,715	325,813	111,864	112,521	139,593	144,213
Merci a piccola velocità . . »	1,603,949	1,671,273	1,385,433	1,443,914	784,668	817,797	554,890	579,752
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . . L.	3,240,816	3,136,293	3,081,353	2,992,711	1,687,878	1,624,933	1,458,030	1,391,854
Mesi antecedenti. . . . . . »	23,613,464	22,203,775	22,371,984	21,004,926	12,372,568	11,624,440	11,477,138	10,826,403
TOTALI dal 1° gennaio al 31 ottobre. . . . . L.	26,854,280	25,340,068	25,453,337	23,997,637	14,060,446	13,249,373	12,935,168	12,218,257
Differenze nel 1881.								
Mese di ottobre . . . . . L.	+ 104,523		+ 88,642		+ 62,945		+ 66,176	
Dal 1° gennaio al 31 ott. L.	+ 1,514,212		+ 1,455,700		+ 811,073		+ 716,911	
Prodotto chilometrico								
Del mese di ottobre . . . L.	4,609	4,461	3,762	3,654	2,713	2,612	3,382	3,229
Dal 1° gennaio al 31 ott. . »	38,199	36,045	31,078	29,301	22,605	21,301	30,011	28,348
Differenze nel 1881.								
Mese di ottobre . . . . . L.	+ 148		+ 108		+ 101		+ 153	
Dal 1° gennaio al 31 ott. L.	+ 2,154		+ 1,777		+ 1,304		+ 1,663	

Direzione generale delle Strade Ferrate.

— 1881 — MESE DI OTTOBRE.

confronto con quelli del corrispondente mese del 1880.

VENETE		SARDE		SICULA OCCIDENTALE		DIVERSE		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
140	140	389	334	188	121	143	143	8950	8684
137	137	384	273	160	51	140	138	8804	8458
64,509	64,828	87,002	86,078	87,720	45,116	153,765	134,617	8,269,502	7,492,672
1,076	994	2,175	2,419	2,834	891	1,286	1,117	344,477	321,092
7,148	7,353	8,400	7,814	5,415	1,561	4,119	3,172	1,727,092	1,752,847
43,524	43,898	48,472	38,369	27,531	3,271	30,211	24,945	7,993,436	8,517,065
850	1,060	2,663	2,572	786	»	3,045	2,842	69,793	77,966
117,107	118,133	148,712	137,252	124,286	50,839	192,426	166,693	18,404,300	18,161,642
725,654	796,271	1,076,740	866,879	718,802	162,105	1,314,387	1,181,875	137,433,149	127,293,724
842,761	914,404	1,225,452	1,004,131	843,088	212,944	1,506,813	1,348,568	155,837,449	145,455,366
— 1,026		+ 11,460		+ 73,447		+ 25,733		+ 242,658	
— 71,643		+ 221,321		+ 630,144		+ 158,245		+ 10,382,083	
854	862	382	410	661	420	1,374	1,190	2,073	2,109
6,151	6,674	3,191	3,678	5,269	4,175	10,762	9,772	17,700	17,197
— 8		— 28		+ 241		+ 184		+ 36	
— 523		— 487		+ 1,094		+ 990		+ 503	

(dedotte le tasse erariali)

PROPRIETÀ DELLO STATO

Governativa				Esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali							
LINEA NOVARA-GOZZANO		TOTALE		RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
36	36	2620	2620	743	696	596	513	1339	1209	3959	3829
36	36	2611	2611	742	682	560	499	1302	1181	3918	3792
19,107	16,475	4,111,358	3,590,829	203,436	139,365	283,534	251,996	486,970	391,361	4,598,328	3,982,190
405	383	193,661	178,055	9,101	4,244	5,786	4,769	14,887	9,013	208,548	187,068
1,913	1,959	855,543	882,988	39,227	37,709	29,454	29,047	68,681	66,756	924,224	949,744
16,858	17,566	4,345,798	4,530,302	120,926	85,735	361,208	337,362	482,134	423,097	4,827,932	4,953,399
»	»	»	»	15,720	35,887	5,363	5,614	21,083	41.501	21,083	41,501
38,283	36,383	9,506,360	9,182,174	388,410	302,940	685,345	628,788	1,073,755	931,728	10,580,115	10,113,902
243,634	224,162	70,078,788	65,883,706	2,995,893	2,164,413	5,311,829	4,531,739	8,307,722	6,696,152	78,386,510	72,579,858
281,917	260,545	79,585,148	75,065,880	3,384,303	2,467,353	5,997,174	5,160,527	9,381,477	7,627,880	88,966,625	82,693,760
+ 1,900		+ 324,186		+ 85,470		+ 56,557		+ 142,027		+ 466,213	
+ 21,372		+ 4,519,268		+ 916,950		+ 836,647		+ 1,753,597		+ 6,272,865	
1,063	1,010	3,640	3,516	522	435	1,167	1,247	807	776	2,684	2,653
7,831	7,237	30,480	23,749	4,561	3,617	10,709	10,341	7,205	6,458	22,736	21,807
+ 53		+ 124		+ 87		— 80		+ 31		+ 31	
+ 594		+ 1,731		+ 944		+ 368		+ 747		+ 929	

MESE DI OTTOBRE	FERROVIE ESERCITATE — Linee di cui lo Stato è comproprietario: TORINO-CUNEO-SALUZZO 1881	1880	NOVI-ALESSANDRIA-PIACENZA 1881	1880	MONFERRATO (4) 1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 ott. Ch.	103	103	116	116	192	192
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . . »	103	103	116	116	192	192
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	145,410	130,512	133,269	118,300	118,129	103,083
Bagagli . . . . »	3,539	3,230	5,869	5,357	2,205	2,012
Merci a grande velocità . . . . . . »	28,231	28,664	55,748	56,721	30,873	30,566
Merci a piccola velocità . . . . . . »	91,396	95,253	297,706	310,662	125,956	130,736
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»
Totali . . . L.	268,576	257,659	492,592	491,040	277,163	266,397
Mesi antecedenti . . . . »	1,700,508	1,759,008	3,484,037	3,214,667	1,581,759	1,533,740
Totali dal 1° gennaio al 31 ott. L.	1,969,084	2,016,667	3,976,629	3,705,707	1,858,922	1,800,137
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	+ 10,917		+ 1,552		+ 10,766	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	— 47,583		+ 270,922		+ 58,785	
Prodotto chilometrico						
Del mese di ottobre . . . . L.	2,607	2,501	4,246	4,233	1,443	1,387
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . »	19,117	19,579	34,281	31,945	9,681	9,375
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	+ 106		+ 13		+ 56	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 462		+ 2,336		+ 306	

MESE DI OTTOBRE	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE — RETE DEL TERRITORIO ROMANO: LINEE con garanzia di prodotto netto 1881	1880	LINEE senza garanzia 1881	1880	TOTALE 1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 ott. Ch.	202	202	131	131	333	333
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . . »	188	188	131	131	319	319
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	292,897	293,982	95,225	95,380	387,622	389,362
Bagagli . . . . »	13,270	13,848	5,955	6,097	19,225	19,945
Merci a grande velocità . . . . . . »	57,007	57,959	18,654	18,999	75,661	76,958
Merci a piccola velocità . . . . . . »	150,409	153,640	89,229	90,775	239,638	244,415
Introiti diversi . . . . »	2,080	1,669	428	185	2,508	1,854
Totali . . . . L.	515,163	521,098	209,491	211,436	724,654	732,534
Mesi antecedenti . . . . »	4,262,756	3,921,440	2,001,031	1,847,492	6,263,787	5,768,932
Totali dal 1° gennaio al 31 ott. L.	4,777,919	4,442,538	2,210,522	2,058,928	6,988,441	6,501,466
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 5,935		— 1,945		— 7,880	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 335,381		+ 151,594		+ 486,975	
Prodotto chilometrico						
Del mese di ottobre . . . . L.	2,740	2,771	1,599	1,614	2,271	2,296
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . »	25,414	23,630	16,874	15,717	21,907	20,380
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 31		— 15		— 25	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 1,784		+ 1,157		+ 1,527	

(Continua)

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

DALLA AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA

VIGEVANO-MILANO		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — VOGHERA-PAVIA-BRESCIA		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — CREMONA-MANTOVA		LINEE appartenenti a diverse Società (5)		TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
39	39	149	149	63	63	295	295	957	957
39	39	129	129	61	61	295	295	935	935
63,169	56,090	63,816	56,797	30,157	25,709	239,869	209,071	793,819	699,562
2,265	2,068	1,577	1,440	1,019	930	6,154	5,617	22,628	20,654
12,418	12,217	19,988	20,318	8,745	9,048	41,353	41,687	197,356	199,221
60,166	62,704	126,200	131,525	77,855	81,140	204,459	213,518	983,738	1,025,538
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
138,018	133,079	211,581	210,080	117,776	116,827	491,835	469,893	1,997,541	1,944,975
874,725	770,583	1,477,488	1,376,158	784,449	728,599	3,197,045	3,057,692	13,100,011	12,440,447
1,012,743	903,662	1,689,069	1,586,238	902,225	845,426	3,688,880	3,527,585	15,097,552	14,385,422
+ 4,939		+ 1,501		+ 949		+ 21,942		+ 52,566	
+ 109,081		+ 102,831		+ 56,799		+ 161,295		+ 712,130	
3,538	3,412	1,640	1,628	1,930	1,915	1,667	1,592	2,136	2,080
25,967	23,170	13,093	12,296	14,790	13,859	12,504	11,957	16,147	15,385
+ 126		+ 12		+ 15		+ 75		+ 56	
+ 2,797		+ 797		+ 931		+ 547		+ 762	

ROMANE (distinte secondo le diverse nature di sovvenzioni e garanzie di prodotto)

ANTICA RETE con sovvenzione chilometrica		TOTALE DELLE LINEE CONCESSE ALLA SOCIETÀ		LINEE esercitate per conto di diversi concessionari (senza garan.) (6)		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
1320	1320	1653	1653	55	55	1708	1708
1308	1308	1627	1627	55	55	1682	1682
996,497	1,012,536	1,384,119	1,401,898	28,746	29,528	1,412,865	1,431,426
51,245	51,354	70,470	71,299	1,951	2,035	72,421	73,334
234,377	236,808	310,038	313,766	10,372	10,907	320,410	324,673
757,975	763,873	997,613	1,008,288	23,566	25,456	1,021,179	1,033,744
6,315	5,916	8,823	7,770	51	41	8,874	7,811
2,046,409	2,070,487	2,771,063	2,803,021	64,686	67,967	2,835,749	2,870,988
17,249,466	15,939,967	23,513,253	21,708,899	551,934	501,059	24,065,187	22,209,958
19,295,875	18,010,454	26,284,316	24,511,920	616,620	569,026	26,900,936	25,080,946
— 24,078		— 31,958		— 3,281		— 35,239	
+ 1,285,421		+ 1,772,396		+ 47,594		+ 1,819,990	
1,564	1,582	1,703	1,722	1,176	1,235	1,685	1,706
14,752	13,769	16,155	15,065	11,211	10,345	15,939	14,911
— 18		— 19		— 59		— 21	
+ 983		+ 1,090		+ 866		+ 1,028	

FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)

MESE DI OTTOBRE	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 ott. Ch.	1427	1413	39	39	1466	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . »	1414	1411	39	39	1453	1450
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	1,067,355	1,044,647	4,139	4,208	1,071,494	1,048,855
Bagagli . . . . »	33,435	34,561	74	54	33,509	34,615
Merci a grande velocità . . . . . . »	259,350	258,406	670	903	260,020	259,309
Merci a piccola velocità . . . . . . »	1,007,183	1,391,195	3,666	2,706	1,010,849	1,393,901
Introiti diversi . . . . »	32,272	22,043	220	137	32,492	22,180
Totali . . . L.	2,399,595	2,750,852	8,769	8,008	2,408,364	2,758,860
Mesi antecedenti . . . . »	17,975,753	16,991,708	70,105	64,623	18,045,858	17,056,331
Totali dal 1° gennaio al 31 ott. L.	20,375,348	19,742,560	78,874	72,631	20,454,222	19,815,191
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 351,257		+ 761		— 350,496	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 632,788		+ 6,243		+ 639,031	
Prodotto chilometrico						
Del mese di ottobre . . . . L.	1,683	1,949	224	205	1,645	1,902
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . »	14,409	13,991	2,022	1,862	14,077	13,665
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 266		+ 19		— 257	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 418		+ 160		+ 412	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE

MESE DI OTTOBRE	TORINO-LANZO		TORINO-RIVOLI		SETTIMO-RIVAROLO	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 31 ott. Ch.	32	32	12	12	23	23
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . . »	32	32	12	12	23	23
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	32,463	32,745	13,950	15,274	10,461	11,154
Bagagli . . . . »	353	357	32	39	114	128
Merci a grande velocità . . . . . . »	1,288	1,396	72	70	»	»
Merci a piccola velocità . . . . . . »	8,490	7,631	532	481	3,220	3,391
Introiti diversi . . . . »	2,027	1,754	219	288	»	»
Totali . . . L.	44,621	43,883	14,805	16,152	13,795	14,673
Mesi antecedenti . . . . »	386,683	364,282	120,353	118,942	111,263	108,377
Totali dal 1° gennaio al 31 ott. L.	431,304	408,165	135,158	135,094	125,058	123,050
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	+ 738		— 1,347		— 878	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . L.	+ 23,139		+ 64		+ 2,008	
Prodotto chilometrico						
Del mese di ottobre . . . . L.	1,394	1,371	1,233	1,346	599	637
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . »	13,478	12,755	11,263	11,257	5,437	5,350
Differenze nel 1881.						
Mese di ottobre . . . . L.	+ 23		— 113		— 38	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 723		+ 6		+ 87	

FERROVIE CONCESSE AL CONSORZIO INTERPROVINCIALE VENETO

VICENZA-THIENE-SCHIO (senza garanzia)		VICENZA-TREVISO (senza garanzia)		PADOVA-BASSANO (senza garanzia)		TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
32	32	60	60	48	48	140	140
30	30	60	60	47	47	137	137
14,179	11,376	24,914	28,492	25,416	24,960	64,509	64,828
137	127	432	476	507	391	1,076	994
1,140	1,111	2,762	2,992	3,246	3,250	7,148	7,353
11,275	8,846	25,452	31,496	6,797	3,556	43,524	43,898
350	407	250	320	250	333	850	1,060
27,081	21,867	53,810	63,776	36,216	32,490	117,107	118,133
174,481	167,281	341,522	415,448	209,651	213,542	725,654	796,271
201,562	189,148	395,332	479,224	245,867	246,032	842,761	914,404
+ 5,214		— 9,966		+ 3,726		— 1,026	
+ 12,414		— 83,892		— 165		— 71,643	
902	728	896	1,062	770	691	854	862
6,718	6,304	6,588	7,987	5,231	5,234	6,151	6,674
— 174		— 166		+ 79		+ 8	
+ 414		— 1,399		— 3		— 523	

(dedotte le tasse erariali).

DIVERSE

MILANO-SARONNO-ERBA		CONEGLIANO-VITTORIO				TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
62	62	14	14	»	»	143	143
62	60	11	11	»	»	140	138
91,377	69,202	5,514	6,242	»	»	153,765	134,617
616	421	171	172	»	»	1,286	1,117
2,210	1,168	549	538	»	»	4,119	3,172
13,284	10,074	4,685	3,368	»	»	30,211	24,945
551	523	248	277	»	»	3,045	2,842
108,038	81,388	11,167	10,597	»	»	192,426	166,693
617,042	513,788	79,046	76,486	»	»	1,314,387	1,181,875
725,080	595,176	90,213	87,083	»	»	1,506,813	1,348,568
+ 26,650		+ 570		»		+ 25,733	
+ 129,904		+ 3,130		»		+ 158,245	
1,742	1,356	1,015	963	»	»	1,374	1,190
11,694	9,919	8,261	7,916	»	»	10,762	9,772
+ 386		+ 52		»		+ 184	
+ 1,775		+ 285		»		+ 990	

ANNOTAZIONI

(1) Linee: Torino-Genova, Valenza-Vercelli, Torino-Ticino, Alessandria-Arona, Torino-Susa, Bussoleno-Confine francese, Mondovì-Bastia, Troffarello-Chieri, Savona-Acqui-Bra — (2) Linee: Ticino-Milano, Milano-Antico confine Veneto, Milano-Camerlata-Chiasso, Rho-Sesto Calende-Arona, Milano-Piacenza, Milano-Pavia, Treviglio-Cremona, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Piacenza-Bologna, Bologna-Pontelagoscuro, Bologna-Pistoia, Treviglio-Rovato — (3) Linee: Venezia-Confine Lombardo, Mestre-Confine Illirico, Udine-Pontebba, Verona-Mantova, Padova-Pontelagoscuro, Verona-Confine Tirolese, Legnago-Rovigo-Adria, Dossobuono-Legnago — (4) Linee: Cavallermaggiore-Alessandria, Castagnole-Asti-Mortara — (5) Linee: Torino-Pinerolo, Mortara-Vigevano, Acqui-Alessandria, Chivasso-Ivrea, Santhià-Biella, Torreberetti-Pavia, Mantova-Modena, Monza-Calolzio, Palazzolo-Paratico — (6) Linee: Terontola-Chiusi, Pisa-Colle Salvetti, Ponte Galera-Fiumicino.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Amministrazioni ferroviarie, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Amministrazioni ferroviarie hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nella lunghezza media di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Rete della Lombardia e dell'Italia centr. Ch.	9	18
	Rete Calabro-Sicula »	9	
FERROVIE DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE	Linea Voghera-Pavia-Brescia »	20	22
	» Cremona-Mantova »	2	
FERROVIE ROMANE	Antica Rete »	12	26
	Rete del Territorio Romano »	14	
FERROVIE MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena »	2	2
FERROVIE VENETE	Linea Vicenza-Thiene-Schio »	2	3
	Linea Padova-Bassano »	1	
FERROVIA CONEGLIANO-VITTORIO	Linea Conegliano-Vittorio »	3	3
	Totale chilometri		74

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre 1881.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte		INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza Chilometri
FERROVIE DELLO STATO	Rete Sicula	Favarotta-Licata	Febbraio	24	19 »
		Roccapalumba-Magazzinazzo	Giugno	5	19 »
		Magazzinazzo-Marianopoli	Settembre	15	17 »
	Rete Calabrese	Reggio Stazione-Reggio Porto	Marzo	15	3 »
Sicula Occidentale		Partinico-Castellammare del Golfo	Id.	1°	20 »
		Castellammare del Golfo-Castelvetrano	Giugno	5	48 »
Sarde		Monti-Terranova	Marzo	15	22 »
Meridionali — Rete Adriatico-Tirrena		Benevento-Pietralcina	Settembre	1°	14 »
			TOTALE		162 »

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie:*

Con deliberazione del 16 marzo 1881:

Gibbone Adelaide, vedova di Gazzone cav. Siro, lire 624.
Giraud Matteo, soldato, lire 300.
Attolico Fortunata, vedova di Gio. Battista Legitimo, lire 182.
De Nicola Luisa, vedova di De Lauro Nicola, indenn. lire 450.
Goria Aristide, capitano commissario, lire 2245 88.
Gaydon o Gaydou Guglielmo, soldato, lire 300.
Grassini Cesare, guardarme, lire 1000.
Vellone Abramo, maresciallo d'alloggio nei carab., lire 700 80.
De Ferrari Emilio, tenente, lire 810.
Simonazzi Francesco, sottobrigadiere doganale, lire 630.
Coppi Adele, vedova del cav. Dario Baldini, lire 1568 — A carico dello Stato lire 873 64 — A carico dell'Orfanotrofio del Bigallo di Firenze lire 130 96 — A carico della pia Casa di Lavoro di Firenze lire 272 84 — A carico del R. Arcispedale di S. M. Nuova lire 290 56.
Morelli Gregorio, appuntato nei carabinieri, lire 457 20.
Panzi Cesare Achille, tenente di cavalleria, lire 1175.
Cervetti cav. Giuseppe, tenente colonnello, lire 3700.
Morra di Carpenea cav. Giuseppe, maggiore, lire 2851 98.
Rosso Gio. Battista, guardia doganale, lire 388 80.
Diotallevi Ferdinando, sergente, lire 558.
Cattellani o Catellani Biagio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1040.
Bensi Carlotta, vedova di Bongi Luigi, lire 315.
Chierico Giovanni, tenente contabile, lire 1470.
Rossi Mª Cristina, vedova di Franzini Virgilio, lire 400.
Cristini cav. Michelangelo, ispettore telegrafico, lire 2750.
Ferrarotto Agata, vedova di Marchese commendatore Salvatore, lire 1196.
Scazzola Giovanni, guardiano carcerario, indennità lire 1062.
Bellagamba Luigi, id., id. lire 1400.
Agalbato Giuseppa, vedova di Piazza Salvatore, lire 261.
Pezzi Teresa, vedova di Combetti comm. Celestino, lire 1600.
Trinelli Rosa, vedova di Tamburini Lazzaro, indennità lire 1650.
Durango Concetta, vedova di Mugnozza Carlo, ind. lire 5111.
Mainardi Pietro, custode idraulico, lire 672.
Ursino od Orsino Agata contessa di Sant'Elena, vedova di Cossu-Carroz Francesco, lire 973 33.
Costa Guglielmo, guardia carceraria, indennità lire 1150.
Mungard-Turner Sofia, vedova del cavaliere Egisto Chiavacci, lire 574 66.
Mastromattei Adelina, vedova di Mauro Francesco, indennità lire 1650.
Vedovati Filomena, vedova di Angelo Brunelli, lire 240.
Gastinelli Giovanna, vedova di Bartolomeo Forzani, lire 481 66.

Con deliberazione del 19 marzo 1881:

Moschini Paolo, delegato di S. P., lire 1621.
Minissale Paola, vedova di Fiore Litterio, indennità lire 1558.
Lorenzini Maria, vedova di Bisacco Giacomo, lire 474.
Colomba Giuseppe, soldato, lire 533 33.
Arbino Anna Maria, vedova di Borani Michele, lire 405 66.
Ferretti G. Antonio, brigadiere nei carabinieri, lire 690.
Flamini Beatrice, vedova di Marchesini Bartolomeo, indennità lire 1650.
Greggia Gio. Battista, assistente nel Genio, indennità lire 1916.
D'Armis Sabina, vedova di Saloiti Tito, indennità lire 4035.
Corbiens Concetta, vedova di Forastiero Achille, ind. lire 2200.
Tambasco Pasquale, sottocapo guardiano carcerario, lire 696.
Pennaroli Angela, vedova di Accarini cav. Pietro, lire 882 33.
Bracco Carolina, orfana di Salvatore, lire 612.
Pisani Francesco, cancelliere, indennità lire 2100.
Azzi Ambrogio, appuntato nei carabinieri, lire 425.
Colombo Giovanni, guardia di S. P., lire 540.
Gabutti Pietro, casermiere, lire 348.
Paroli Giovanni, capitano, lire 1425.
Maiola cav. Francesco, tesoriere provinciale, lire 2543.
Martelli Virginia, vedova di Bellucci Gioacchino, e Bellucci Maria e Paolo, orfani del suddetto, lire 241 87. — *NB.* Dall'8 a tutto il 15 gennaio 1881.
Martelli Virginia, vedova di Bellucci Gioacchino, e Bellucci Maria, Paolo e Gioacchino (figlio postumo), lire 322 50.
Dal Monego Francesco, zappatore, lire 300.
Lanzoni Anselmo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1100.
Calusio Giorgio, operaio borghese, lire 400.

Con deliberazione del 23 marzo 1881:

Borio comm. Giuseppe, professore, lire 5200.
Martorano o Martorana Virginia, vedova di D'Andrea cav. Errico, indennità lire 8666.
Giri cav. Guglielmo, direttore delle carceri, lire 3208.
Buonocore Domenico, ispettore forestale, lire 2266.
Carini Teresa, vedova di Raffaele Zampetti, e Zampetti orfani del suddetto, lire 95 76.
Straulini Anna, vedova di Simonini cav. Ercole, ind. lire 4900.
Villot prof. Gio. Battista, reggente di Ginnasio, lire 1215.
Boncompagni Maria, vedova di Biagini Paolo, lire 131 58.
Musso Maria, vedova di Gilardi Angelo, indennità lire 1900.
Uberti o Degli Uberti Luigi, pretore, lire 1616.
Colaiacomo Giacomo, guardia doganale, lire 585.
Muzio Giovanni, ufficiale alle visite, lire 1881.
Bacis Andrea, portiere, lire 513 — A carico dello Stato lire 440 76 — A carico dell'Archivio notarile di Sondrio lire 72 24.
Manganelli Raffaele, capo stalla, lire 930.
Pocobelli Giuseppe, contabile nella R. Marina, lire 2530.
Bonelli Federico, tenente colonnello, lire 3500.
Valente Raffaela, vedova di Chiriatti Carlo, lire 448.
Zapparelli Maria, vedova di Valeriano Perazzi, lire 704.
Marino Giuseppe, brigadiere doganale, lire 585.
Curzio Gennaro, cancelliere di Pretura, indennità lire 3600.
Agnese Salvatore, ufficiale del Gran Libro in Palermo, lire 1785.
Giacometti Margherita, vedova di Bocchetti Carlo, lire 194 47.
Vernich Maddalena, vedova di Paolo De Angelis, lire 212 50.
Primavera Argia, figlia nubile di Manlio, lire 465 50.
Zaccarini Teresa, vedova di Servadei Marco, lire 43.
Sabatti 1° Giuseppe, operaio, lire 288.
Cioccolante o Cioccolanti Luigi, appuntato nei carab., lire 457 20.
Maranzana Giorgio, appuntato nei carabinieri, lire 415.
Landi Amalia, vedova di Lamoure cav. Antonio, lire 1066 66.
Paoletti cav. Vincenzo, ispettore di S. P., lire 2133.
De Riedmatten Mª Luigia, ved. di Wolff Giuseppe, lire 2753 70.
Stieu Giovanni Mª, soldato, lire 300.
Romero Francesca, orfana di Francesco, lire 691 66.
Milanese Carlo, tenente, lire 1200.
Brusi Pietro, soldato di finanza, lire 219 30.
Baratta Luigia, vedova di Passani Ferdinando, lire 433 33.
Fabbri Pergenta, vedova di Focacci Didaco, lire 652 59 — A carico dello Stato lire 505 45 — A carico del comune di Firenze lire 132 57 — A carico del comune di Livorno lire 14 57.
Faritano Rosa, vedova di Nicolosi Giuseppe, lire 417 66.
Braga Diego, delegato di S. P., lire 952.
Bezzi Marta, vedova di Andrea Rizzieri, indennità lire 650.
Frassinelli Francesco, vicecancelliere, lire 1280.

Sozzi Giacinta, vedova di Cagnoli Mario, lire 638.
Bandera Santa, vedova di Milanesi Vincenzo, lire 224.
Pascale Giuseppe, guardia doganale, lire 360.
Tosini Leopoldo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Bouvier Giovanni Battista, corriere postale, lire 2400.
Benedetti Teresa, vedova di Niccolai Luigi, lire 180 33.
Gori Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 784.
Vittone Michele, soldato, lire 300.
Rossetti Giuseppe, soldato, lire 300.
Bevilacqua Caterina, vedova di Gaetano Cauvin, lire 680.
Vianello dott. Pietro, viceconservatore, lire 1490.
Calvagno Paolo, guardia carceraria, indennità lire 758.
Aimé Tiramol Giovanni, soldato, lire 300.
Barotti Giuseppe, appuntato d'artiglieria, lire 300.
Capogrosso Federico, furiere maggiore, lire 654.
Panelli Pietro, appuntato nei carabinieri, lire 381 80.
Manzo Antonio, guardia doganale, lire 540.
Ughetto o Ughettaro o Ughettana Michele Antonio, soldato, lire 300.
Foglia Giuseppe, soldato, lire 300.
Podda Daniele, tenente, lire 1500.
Cappellini Erminia, vedova di Giuseppe Salvadori, lire 668 33.
Pettorino Giuseppe, guardia doganale, lire 390.
Comi Giuseppa, vedova di Crippa Giovanni, lire 800.
Dherin Giovanni, operaio borghese di artiglieria, lire 360.
Bosatta Luigi, cancelliere, lire 1280 — A carico dello Stato lire 1080 85 — A carico dell'Archivio notarile di Sondrio lire 199 15.
Magnani Angelo, guardia di polizia, gratificazione lire 144.
Pisoni Giustina, vedova di Calamari Oreste, indennità lire 4666.
Rizzo Caterina, vedova di Doria Giuseppe, lire 640.
Bernardini Clelia, vedova di Pellicciotti Vincenzo, indennità lire 1700.
Pisani o Pisano Angela Anna, vedova di Gaetano Specillo o Spicillo, lire 160.
Longhi Serafino, capitano, lire 950.
Prestipini cav. Francesco, ispettore di S. P., lire 2026.
Maloria Filippo, ufficiale alle visite, lire 1732.
Vallauri Antonietta, ved. di Carlevaris Luigi, indennità lire 1000.
Di Blasi Maria Stella, vedova di Carlo Carrozza, lire 60.
Barattini Carlo, portalettere, lire 800.
Pozzi Luigi, brigadiere di S. P., lire 283 33.
De Stefano Carlo, cancelliere, lire 1395.
Liguori Emanuela, vedova di Alessandro Alferi-Ossorio, indennità lire 4750.
Megali Domenico, ufficiale d'Intendenza provinciale, lire 170.
Berlingieri cav. Edoardo, luogotenente di vascello, lire 1083 28.

Con deliberazione del 30 marzo 1881:

Pelaez cav. Giuseppe, segretario, lire 2830.
Bevilacqua Giosuè, farmacista militare, lire 1970.
Luraschi Teresa, vedova di Fossati Paolo, lire 500.
Caramella Bartolomeo, capo operaio borghese, lire 940 80.
Cinotti Davide, sottobrigadiere doganale, lire 585.
Racchia cav. Claudio, maggiore, lire 2459 99.
Anesa Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Fois Antonio, appuntato id., lire 398 40.
Rossi-Salvatucci Leopoldo, cancelliere, lire 1040.
Rossi Elisabetta, vedova di Bianchini Crescenziano, lire 215.
Calvigioni Maria, vedova di Cesari Giulio, lire 731.
Agolini prof. Giulio, reggente di Liceo, indennità lire 3200.
Sassi Vincenza e Matilde, figlie nubili di Domenico, lire 134 09.
Crescioli Maria Rosa, vedova di Rovini Raffaello, lire 504.
Pollo cav. Andrea, maggiore, lire 2920.
Lavagnolo cav. Pietro, vicepresidente di Tribunale, lire 4148 15.
Maioraro Maria, lire 42 50; Amalia e Concetta, figlie nubili di Giuseppe, lire 212 50.
Castaldini Giovanni Raffaele, colonnello, lire 4760.
Olivieri Matteo, sottoispettore forestale, lire 1516.
Gaggi Savina, vedova di Teodoro Fontana, lire 691 66.
Moscatelli Irene, vedova di Berti Antonio, lire 246 07.
Oberkamp Regina Maria, vedova di Guth-Bender Giuseppe, e Guth-Bender Giulio, orfano del suddetto, lire 1720.
Mutti Teresa, vedova di Borriero Pietro, indennità lire 2166.
Angelici Maria e Filomena, orfane di Giovanni, lire 645.
Pascal cav. sacerdote Luigi, professore dell'Accademia militare, lire 2500.
Dini Pietro, guardia di pubblica sicurezza, lire 192.
Durelli Achille, capitano, lire 2110.
Dal Ben Anna, vedova di Battistetti Giovanni, lire 199 20.
Ramondetta Gaspare, brigadiere doganale, lire 420.
Palastro o Pilastro Mattia, figlia nubile di Francesco, lire 195.
Cucinotta Francesca, vedova di Berenato Giuseppe, lire 90.
Brugnani Carolina, vedova di Crespi Antonio, lire 512.
Barelli M^a Francesca, vedova di Gaetano Genovese, lire 340.
Scacchi M^a Cristina vedova di Luigi De Feo, lire 170.
Pinto Rosa, vedova di Sabino Ciro, lire 200.
Brambilla Ernesta Ulderica, vedova di Alby cav. Giuseppe, lire 2150.
Chiardola Giuseppa, vedova di Roz Pietro, lire 646 66.
Zaccherini Domenico, ricevitore del dazio consumo, lire 1382 — A carico dello Stato lire 924 51 — A carico del comune d'Imola lire 457 49.
Galifi Coco cav. Filippo, consigliere nell'Amministrazione provinciale, lire 2854.
Zambelli Giovanni, figlio di Giuseppe, lire 800.
Cleopazzo Federico, consigliere di Prefettura, lire 2530.
Dubessè Francesco, archivista, indennità lire 5600.
Fazio Giuseppe, sottobrigadiere doganale, lire 436 80.
Sabato, Antonio, consigliere di appello, indennità lire 5666.
De Donato Mauro, vicecancelliere, lire 1120.
Bonada Domenico, pretore, indennità lire 3588.
Zonza M^a Antonia, vedova di Antonetti Efisio, lire 192.
Gelli Assunta, vedova di Del Carria Raffaele, indenn. lire 1800.
Mariani Luigi, guardia carceraria, lire 826.
Capaccio Raffaela e Matteo, orfani di Gioacchino, lire 201.
Farsini o Fassini Maria, vedova di Paolo Oltremonti, provvigione giornaliera centesimi 25.
Fumagalli cav. Pietro, tenente colonnello, lire 4000.
Cogoni Raffaele, appuntato nei carabinieri, lire 546.
Sidoti Gaetano, guardia doganale, lire 540.
Pietrobon Maddalena, vedova di Cardin Pietro, lire 320.
Sardi Filippo, cancelliere, lire 2112.
Feola Francesco, commesso telegrafico, lire 1459.
Tagliapietra Alessandro, capitano, lire 1364 99.
Panontin Lucia, vedova di Turrini Angelo, lire 160.
Prat Giovanni Pietro, guardia doganale, lire 495.
Farinella Giacomo, sottobrigadiere id., lire 390.
Salmieri Adelaide, figlia di Giovanni, lire 238.
Molle Antonio, guardia forestale, indennità lire 750.
Soccol Matteo, guardia id., lire 435.
Agnoletto Caterina Margherita, vedova di Caprileo Francesco, lire 282 66.
Cortese Pancrazio, appuntato carabiniere, lire 398 40.
Damilano Donato, brigadiere id., lire 545.
Frassinelli Leopoldo, portiere, lire 528.
Piamonti Amalia, vedova di Anziani Luigi, lire 1220 80.
Merazzi Giovanni, brigadiere doganale, lire 630.

Frigo Antonio, sottobrigadiere id., lire 195.
Schiavo Mª Luisa, vedova di Domenico Servillo, lire 195.
Orlandi Adelaide, vedova di Zambaldi cav. Carlo, lire 555 33.
De Sanctis Giuseppe, scrivano locale, lire 1053.
Ferrara Rosa, vedova di Borrelli Bernardo, indennità lire 4750.
Pizzi Chiara, vedova di Rossi Federico, id. lire 2533.
Bertini Teodolinda, vedova di Viviani Luigi, lire 816.
Tirotti Errico, sottobrigadiere doganale, lire 208.
Savino Rosa, orfana di Francesco, lire 110.
Cantoni dott. Luigi, uno dei *Mille*, lire 1000.
Revel Paolo Bartolomeo, soldato, lire 300.
Paira Luca, soldato, lire 300.
Borrelli Teresa, vedova di Ignazio Maria, lire 310.
Bianco Mª Teresa, vedova di Franchi Verney della Valletta conte Alessandro, lire 936 66.
Parisa Gio. Battista, soldato, lire 300.
Fasano Gio. Battista, appuntato nei carabinieri, lire 425.
Bouchon Giacomo, capitano, lire 1900.
Teresi Romeo, maresciallo nei carabinieri, lire 1100.
Mauriello Gerardo, id., lire 1020.
Cibrario-Romanin Lorenzo, soldato, lire 533 33.
Ottino Mª Teresa, vedova di Bovone Bernardo, lire 188 33.
Tassi Luigi, guardia di S. P., lire 204.
Maggiore Gaetano, ricevitore del registro, indennità lire 3591.
Dondi-Dotti Maria, vedova di Figini Giuseppe, lire 540.
Migliaccio Mª Antonia, vedova di Amelio Arcangelo, lire 272.
Regis Domenico, tenente, lire 1225.

Con deliberazione del 6 aprile 1881:

Alessi avv. cav. Carlo, delegato di S. P., lire 2133.
Torchio Gio. Battista, appuntato nei carabinieri, lire 435.
Carena Pietro, brigadiere id., lire 545.
Panarelli Ignazio, sergente, lire 415.
Narracci Angelo, id., lire 565.
Ortelli Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 636.
Caccia cav. Giuseppe, ispettore di S. P., lire 2389.
Vigna Vittorio, professore di Ginnasio, lire 1459.
Paracca cav. Emilio, colonnello, lire 5000.
Bini Rosa, vedova di Feroldi Pietro, lire 259 26; gratificazione lire 194 44.
Feroldi Giulia, Elvira e Pompeo, orfani del suddetto, assegno di educazione lire 129.
Manzini Mauro, ufficiale telegrafico, indennità lire 3555.
Ridolfi Luigi, soldato, lire 348.
Formenti Alfredo, furiere, lire 753 33.
Mazza Teresa, figlia nubile di Daniele, lire 255.
Astegiano cav. Luigi, tenente, lire 1500.
Castellano Elisabetta, vedova di Passero Gio. Battista, lire 291 33.
Staraco Paolo, figlio di Temistocle, lire 433 33.
Costa Teresa Maria, vedova di Panzecchi Giuseppe, lire 222 22.
Baldassarini Vincenzo, vicecancelliere, lire 825.
Rosa Gioacchino, brigadiere nei carabinieri, lire 576.
De Dominicis Carolina, vedova di Angles Gioacchino, lire 570.
Rotoli cav. Luigi, ispettore forestale, lire 2800.
Mussida Davide, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1060.
Portigliotti Giuseppe, id. id., lire 802.
Manzocchi Ambrogio, brigadiere id., lire 500.
Cattaneo Filippo, vicebrigadiere id., lire 435.
Mirate Giuseppe, operaio borghese, lire 300.
Bianchi Gaspare, marinaro di porto, lire 675.
Tibolla Rosa, vedova di Ciro D'Urbini, indennità lire 1833.
Berretti Giovanni, Eloisa e Maria, orfani del cavaliere Luigi, lire 562 50.
Barsanti Elisabetta, vedova di Lorenzini Agostino, lire 333 33.
Buonomo Rocco, guardia doganale, lire 180.
D'Ubaldo Antonio, furiere, lire 510.
Minotti Francesco, appuntato nei carabinieri, lire 425.
Tempesta Antonio, capo sarto, lire 432.
Ruggeri Gaetana, vedova di Minneci Salvatore, lire 704.
Capparelli Pasquale, brigadiere nei carabinieri, lire 398 40.
Salvetti Augusto, guardiano carcerario, lire 800.
Mundula avv. Antonio, giudice, lire 2800.
Gisci cav. Giovanni, ricevitore del registro, lire 3407.
Fiorio Giacinta, vedova di Carlo Ferrero, indennità lire 2750.
Fortunato Giovanna, vedova di Antonio Rotondo, indennità lire 5255.
Papalardo-Gennusa Giuseppe, applicato di pubblica sicurezza, indennità lire 2816.
Polidoro Maria Teresa, vedova di Giuseppe De Pompeis, indennità lire 866.
Rossi Luigi, cancelliere, lire 1296.
Villanti Bartolo, guardia doganale, lire 585.
Conte Sante, sottocustode idraulico, lire 497.
Giroldi Giovanni, computista catastale, lire 1936.
Astrandi Isolina, vedova di Pisani Giuseppe, lire 426.
Rossi Francesco, sottocustode idraulico, lire 298.
Puerari Cesare, delegato di S. P., lire 2466.
Stella ing. Giovanni, prof. di Ginnasio, lire 1232.
Tarzo Angelo, sottotenente doganale, lire 375.
Soragni Maria, vedova di Bassi Luigi, lire 266 66.
Santi Domenica, vedova di Astori Francesco, lire 518 52.
Barrese Francesco, furiere, lire 498.
Mazza Francesca, vedova di Cingotta Stellario, lire 60.
Redaelli Cleofe, vedova di Giovanni Rezzoli, lire 864 20.
Scirpoli Michele, guardia doganale, lire 540.
Di Rocco o Santodirocco Leonardo, id., lire 540.
Gandussi Carlotta, orfana di Filippo, lire 145 12.
Mariani Pellegrina, vedova di Albertini Antonio, lire 78 91 — A carico dello Stato lire 14 50 — A carico del Fondo dei depositi comunitativi parmensi lire 64 41.
Arici Agnese, vedova di Berizzi Bartolomeo, lire 231 33.
Sacco Pietro, brigadiere nei carabinieri, lire 515.
Zenobi Vincenzo, appuntato nei carabinieri, lire 465.
Minetti Clotilde, vedova di Rasori Federico, lire 177 37.
Conti Carlo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Salvadori Diamante, vedova di Domenico Bardini, lire 291 20.
Volpi Ferdinando, brigadiere nei carabinieri, lire 515.
Migliani contessa Teresa, vedova di Deabbate Carlo, lire 1666 66.
Richetto Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1000.
Fraj Elvira, vedova di Croci Miracleto, indennità lire 1583.
Garagnini Gustavo, capo d'ufficio postale, lire 1866.
Coletti Caterina, vedova di Quistelli Pasquale, lire 188 33.
Nazzaro Francesco, guardia doganale, lire 540.
D'Agostino Giovanni, id., lire 540.
Gritti Marcellino, id., lire 540.
Catuogno Michele, sottobrigadiere id., lire 420.
Bertoldi Antonio, guardia doganale, lire 165.
Palmeri sac. Placido, direttore spirituale di Liceo, indennità lire 1583.
Berrichilli Vittoria, vedova di Morigè Girolamo, lire 266 66.
Chailly Gaetano, capo d'ufficio postale, lire 2640.
Ruscio Francesco, guardia doganale, lire 360.
Piazza Tommaso, tenente, lire 750.
Tamagni Vincenzo, usciere di Pretura, lire 451 58.
Mira Ferdinando, furiere maggiore, lire 690.
Bembo Bianca, vedova di Battaglia Antonio, lire 1225 66.

Con deliberazione del 13 aprile 1881:

Padula Filippo, professore aggiunto, lire 1330.

Frisciotti dei Pellicani Giuseppe, soldato, lire 300.
Rossetti Carlo, tenente contabile, lire 1275.
Pruker cav. Luigi, tenente colonnello, lire 3500.
Depetris Lucia Mª Teresa, vedova di Peretti Vittorio, lire 360.
Zauli Domenico, appuntato nei carabinieri, lire 398 40.
Cavaliere Caterina, vedova di Michele Lisa, lire 188 33.
Cavalleri Giuseppe, vicesegretario, indennità lire 2000.
Castagneri Maria, vedova di Castagneri Antonio, lire 200.
Cappa Carmina e Francesca, figlie nubili di Raffaele, lire 314 50.
Barbante Giustino, appuntato di S. P., lire 400.
Gianformaggio Anna, vedova di Ritucci cav. Errico, lire 1266 66.
Ricotti comm. Ercole, senatore del Regno, professore nelle Università, lire 6240.
Besio Carlotta, vedova di Cella Bernardo, lire 390.
Bucchia comm. Tommaso, contrammiraglio, lire 6500.
Babulano Luigi, capitano contabile, lire 1709 99.
Gallo Giuseppe, brigadiere nei carabinieri, lire 530.
Mina Rosalia, vedova di Pugno Mancante, lire 400.
Dentice cav. Gennaro, conservatore dei musei, lire 1280.
Panosetti Costanza, vedova di Scaringi Donato, lire 750.
Eustacchio cav. Costantino, caposezione, lire 3116.
Nerozzi Filippo, vicedirettore postale, lire 1657.
Gallea Lorenzo, appuntato di S. P., lire 213 33.
Bordone Giovanni Battista, maresciallo d'alloggio id., lire 900.
Micangeli Giuseppe, guardia doganale, lire 540.
Uggeri Eleonoro, archivista, lire 1440.
Maiocchi Angelo, brigadiere nei carabinieri, lire 374.
Baroni Agostino, maresciallo d'alloggio id., lire 784.
Radice Carlo, id. id., lire 1100.
Berti Rosa, vedova di Canovaro Lorenzo, lire 193 33.
Coletto Anna Maria, vedova di Bernardo Olivetti, lire 100.
Cecchini Rosa, vedova di Lorenzo Cecchini, lire 400.
Orlandini Francesca, figlia nubile di Mariano, lire 658 43.
Garufi Salvatore, guardia di S. P., lire 204.
Mariotti Teresa, vedova di Micheletti Giovanni, lire 420.
Madaro Giuseppa, vedova di Guida Gennaro, indenn. lire 4000.
Gianoni o Giannoni Luigi, appuntato di S. P., lire 400.
Conedera Domenico, acquaiuolo, lire 377 19.
Del Din Francesco, operaio, lire 377 19.
Marando Rosario, brigadiere doganale, lire 436 80.
Milano Santa, vedova di Raffaele Bezzi, lire 340.
Jandelli Carlo, primo custode nell'Archivio notarile di Firenze, lire 846 72 — A carico dello Stato lire 730 98 — A carico dell'Archivio lire 115 74.
Tommasini Sebastiano, guardia di S. P., lire 360.
Romeo Elisabetta, figlia di Luca, lire 510.
Mondino Marianna, vedova di Giuseppe Paternostro, lire 670.
Cavalieri Ida, Errico, Luigia ed Ada, orfani di Filippo, lire 593 30.
Cartoni cav. Leopoldo, maggiore, lire 2459 99.
Ponzilacqua Marcello, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Costabili Teresa, vedª di Piola-Caselli comm. Carlo, lire 2666 66.
Boscherini Irene, vedova di Turchini Emilio, lire 767 90.
Tanzi Americo, tenente, lire 562 50.
Maisis Orsola, maestra nelle scuole elementari, lire 936.
Crobu Salvatore, computista, lire 2000.
Pecoraro Errichetta, vedova di Reggio Vincenzo, lire 170.
Vedovi avv. Timoleone, pretore, lire 1414.
Veneziani Olinto, ispettore di S. P., lire 1933.
Gianferrara Cecilia, vedova di Lauriano Onofrio, ind. lire 222.
Ciccone Domenico, bidello, lire 229.
Paoni Vincenzo, vicecancelliere, lire 1728.
Ballanti Francesco, commissario alle visite, lire 2100.
Basso cav. Antonio, ispettore forestale, lire 3100.
Vitale Ferdinando, guardia del dazio consumo di Napoli, lire 542 — A carico dello Stato lire 106 10 — A carico del Municipio lire 435 90.
Pappalardo Domenico, brigadiere di S. P., lire 750.
Scala Raffaele, nocchiere, lire 910.
Barone Angela, vedova di Montobbio Giuseppe, lire 698 66.
Poulet cav. Giovanni, magazziniere di privative, lire 3200.
Jossa Clementina, vedova di Russo Gabriele, lire 441 66.
Curgiolu o Corgiolu Emanuele, archivista, lire 2800.
Verzoletto Giovanni, soldato, lire 300.
Fanciullacci Lodovico, applicato di S. P., lire 1209.
Scalzi Filippo, prof. di Ginnasio, indennità lire 3544.
Rò Maria Bambina, vedova di Saporiti Carlo, lire 168.
Ferrettini Francesco, capo guardiano carcerario, lire 1056.
Brega Giuseppe, guardia doganale, lire 540.
Luttori Giuliano, portalettere, lire 960.
Palamara Giuseppe, guardia di S. P. a cavallo, lire 180.
Mangiagalli Carlo, vicedirettore delle carceri, lire 2278.
Tocco Giuseppe, guardia del dazio consumo presso il municipio di Napoli, lire 560 — A carico dello Stato lire 157 13 — A carico del Municipio lire 402 87.
Poletti Marino, vedova di Scotti Gaetano, indenni à lire 2375.
Castiglione Nunziata, vedova di Vincentiis Giuseppe, lire 255.
De Vincentiis Mª Concetta, Giulia e Mª Cristina, orfane del suddetto, lire 510.
Tedeschi Michelangelo, cancelliere, lire 1176.
Catalano Agostino, id., lire 1120.
Bezzi Clementina, vedova di Zanuccoli Gio. Battista, lire 327 66.
Vallebona Maria, vedova di Guarini Domenico, lire 150.
Trifilio Francesco, controllore di privativa, lire 1651.
Parigi Camilla, vedova di Adriano cav. Taruffi, lire 350.

Con deliberazione del 20 aprile 1881:

Terignasco Faustina, vedova del comm. Camillo Trombotta, lire 2094 33.
Panzerini Lorenzo, caporale nei Mille di Marsala, lire 1000.
Morardo Emilia, vedova di Laura Filippo, lire 583 33.
Gallo cav. Giovanni, verificatore di pesi e misure, lire 3510.
Collina Nicola, cancelliere, indennità lire 2300.
Cassino Alessandro, ricevitore del Demanio, lire 2321.
Rocchi Luigi, sottobrigadiere doganale, lire 195.
Marchese Giovanni, soldato, lire 300.
Fratini Santo o Santi, nocchiere, lire 1160.
Franceschini Cesare, archivista-capo, lire 3120.
Perreard Giovanni Maria, capoguardiano carcerario, lire 960.
Mangiapane Cristoforo, guardia forestale, lire 504.
Panci Giulia, vedova di Cecchi Gio. Battista, lire 436 80.
Picasso Mª Giovanna, vedova di Luigi Facchinetti, lire 211 66.
Breglia Carolina, vedova di Coppeta Crescenzo, lire 96 90.
Fornaseri cavaliere Gio. Battista, verificatore di pesi e misure, lire 2385.
Rusconi Paolina, vedova di Tissot cav. Giuseppe, lire 1333 33.
Tarantola Carlo, orfano di Felice, lire 243.
Carratura Domenica, vedova di De Rogatis Francesco, lire 375.
Aggiutorio De Lutiis Marianna, vedova di Quarto Di Belgioioso Antonio, lire 536 33.
Fraumene Clementina ed Anna, figlie nubili di Giovanni, lire 340.
Ripamonti Matilde, vedova di Antonio Regondi, lire 613 33.
Vivanet Tommasa, vedova di Picinelli commendatore Domenico, lire 1866 66.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.